

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 novembre 2005

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### S O M M A R I O

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
11 settembre 2003, n. 37.

Modifica del regolamento di esecuzione concernente le attività artigiane, per le quali è data facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano o l'esame di specializzazione professionale ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 settembre 2003, n. 40.

Modifiche ed integrazioni del regolamento relativo alla commissione provinciale per la formazione continua ..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
6 ottobre 2003, n. 44.

Regolamento di esecuzione all'art. 124 dell'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - redazione ed esecuzione dei piani di vendita dell'istituto per l'edilizia sociale ..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
20 ottobre 2003, n. 46.

Conoscenze linguistiche per l'ammissione al corso di formazione specifica di medicina generale e disciplina del comitato scientifico ..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
3 novembre 2003, n. 49.

Modifiche del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato ..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
3 novembre 2003, n. 51.

Modifiche al regolamento relativo alla gestione del Fondo provinciale per prestazioni previdenziali regionali delegate ..... Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 novembre 2003, n. 53.

Rideterminazione del contributo annuo per le spese di sorveglianza per impianti funiviari in servizio pubblico ..... Pag. 8

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
27 maggio 2005, n. 0158/Pres.

Legge regionale n.30/1999 - Regolamento per la disciplina delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Approvazione modifiche. . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
31 maggio 2005, n. 0161/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi «*una tantum*» a favore dei comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilabili ai rifiuti urbani. Approvazione . . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
31 maggio 2005, n. 0162/Pres.

Modifiche al regolamento per la disciplina delle spese dirette per le esigenze operative correnti della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace. Approvazione . . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
8 giugno 2005, n. 0169/Pres.

Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). Approvazione . . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
8 giugno 2005, n. 0170/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni). Approvazione . . . . . Pag. 15

## REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2005, n. 53/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004, n. 42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 «Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti»). . . . . Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2005, n. 54/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne). . . . . Pag. 18

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 14.

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica . . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 15.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, concernente: «Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», come modificata ed integrata dalle leggi regionali 28 maggio 2002, n. 6, e 26 agosto 2002, n. 19. . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 16.

Disposizioni modificative della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, ad oggetto: «Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23, ad oggetto: «Realizzazione e gestione delle aree naturali protette» . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23, ad oggetto: «Nuova disciplina della commissione regionale per la parità e le pari opportunità». . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 19.

Promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio tratturale e della civiltà della transumanza nella Regione Molise. Pag. 25

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 12.

Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale. . . . . Pag. 26

## RETTIFICHE

## ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge regionale dell'8 febbraio 2005, n. 6: «Bilancio di competenza e di cassa 2005 - Bilancio pluriennale 2005/2007». (Legge regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise - parte prima - n. 3 del 16 febbraio 2005) . . . . . Pag. 30

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
11 settembre 2003, n. 37.

**Modifica del regolamento di esecuzione concernente le attività artigiane, per le quali è data facoltà di sostenere l'esame di maestro artigiano o l'esame di specializzazione professionale.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 dell'11 novembre 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2978 del 1° settembre 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'elenco n. 1 di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Edilizia:

- 1) conciatetto;
- 2) piastrellista e posatore di pietra, ceramica e mosaici - piastrellista e posatrice di pietra, ceramica e mosaici;
- 3) fumista;
- 4) spazzacamino;
- 5) pittore e verniciatore - pittrice e verniciatrice;
- 6) muratore - muratora;
- 7) scultore in marmo - scultrice in marmo;
- 8) scalpellino - scalpellina;
- 9) operatore di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte - operatrice di macchine per movimento terra, lavori stradali e costruzione condotte.

«Metallo:

- 10) elettronico impiantista - elettronica impiantista;
- 11) lattoniere edile - lattoniera edile;
- 12) armaiolo - armaiola;
- 13) tecnico per macchine d'ufficio - tecnica per macchine d'ufficio;
- 14) elettrotecnico - elettrotecnica;
- 15) elettromeccanico - elettromeccanica;
- 16) meccanico per cicli - meccanica per cicli;
- 17) bruciatorista;
- 18) incisore - incisora;
- 19) installatore di impianti termosantari - installatrice di impianti termosantari;
- 20) frigorista;
- 21) carrozziere - carrozziera;
- 22) elettricista d'auto;
- 23) meccanico di auto e motoveicoli - meccanica di auto e motoveicoli;
- 24) congegnatore meccanico - congegnatrice meccanica;
- 25) tecnico della comunicazione - tecnica della comunicazione;
- 26) magnano - magnana;
- 27) fabbro - fabbra;
- 28) attrezzista.

«Legno:

- 29) tornitore in legno - tornitrice in legno;
- 30) policromatore - policromatrice;
- 31) scultore in legno - scultrice in legno;
- 32) intagliatore in legno - intagliatrice in legno;

- 33) intagliatore a macchina - intagliatrice a macchina;
- 34) organaio - organaia;
- 35) restauratore di mobili ed oggetti in legno - restauratrice di mobili ed oggetti in legno;
- 36) segantino - segantina;
- 37) falegname;
- 38) doratore - doratrice;
- 39) scultore d'ornamento - scultrice d'ornamento;
- 40) carradore/bottaio - carradora/bottaia;
- 41) carpentiere in legno - carpentiera in legno.

«Abbigliamento, tessili e cuoio:

- 42) sarto per signora - sarta per signora;
- 43) ricamatore in cuoio - ricamatrice in cuoio;
- 44) conciatore in pelle - conciatrice in pelle;
- 45) sarto da uomo - sarta da uomo;
- 46) pellicciaio - pellicciaia;
- 47) sellaio - sellaia;
- 48) calzolaio - calzolaia;
- 49) magliaia - magliaia;
- 50) tappezziere arredatore tessile - tappezziere arredatrice tessile;
- 51) pulitore di tessuti - pulitrice di tessuti;
- 52) tessitore - tessitrice.

«Alimentari:

- 53) panettiere - panettiera;
- 54) pasticciere - pasticciera;
- 55) macellaio - macellaia;
- 56) casaro - casara;
- 57) mugnaio - mugnaia;
- 58) gelatiere - gelatiera.

«Salute e bellezza del corpo:

- 59) parrucchiere - parrucchiera;
- 60) estetista.

«Vetro, carta, ceramica ed altre attività:

- 61) legatore - legatrice;
- 62) stampatore flessografico - stampatrice flessografica;
- 63) decoratore con fiori - decoratrice con fiori;
- 64) fotografo - fotografa;
- 65) vetraio - vetraia;
- 66) orafo e argentiere - orafo e argentiera;
- 67) ceramista e decoratore di ceramica - ceramista e decoratrice di ceramica;
- 68) grafico multimediale - grafica multimediale;
- 69) stampatore offset - stampatrice offset;
- 70) orologiaio - orologiaia.

2. L'elenco n. 2 di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del presidente della giunta provinciale 18 giugno 1991, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. produttore di imballaggi - produttrice di imballaggi.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 settembre 2003

DURNWALDER

*Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2003  
registro n. 1, foglio n. 29.*

**05R0648**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 settembre 2003, n. 40.

**Modifiche ed integrazioni del regolamento relativo alla commissione provinciale per la formazione continua.**

(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 28 ottobre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3153 del 15 settembre 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il titolo del decreto del presidente della provincia 22 marzo 2002, n. 8, è così sostituito: «Composizione e funzionamento della commissione provinciale per la formazione continua e modalità per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative.»

Art. 2.

1. L'art. 1 del decreto del presidente della provincia 22 marzo 2002, n. 8, è così sostituito:

«Art. 1. (Ambito di applicazione). — 1. Il presente regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione provinciale per la formazione continua, di seguito denominata commissione, nonché le modalità di consultazione delle categorie professionali interessate e fissa le modalità, secondo le quali il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative possono essere delegati agli ordini e collegi professionali, in attuazione dell'art. 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche».

Art. 3.

L'art. 4 del decreto del presidente della provincia 22 marzo 2002, n. 8, è così sostituito:

«Art. 4. (Criteri per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative). — 1. La commissione elabora criteri per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative acquisite dagli operatori del servizio sanitario provinciale.»

Art. 4.

1. Dopo l'art. 4 del decreto del presidente della provincia 22 marzo 2002, n. 8, sono inseriti i seguenti articoli 4-bis e 4-ter:

«Art. 4-bis. (Riconoscimento e valutazione delle esperienze formative da parte degli ordini e collegi professionali). — 1. Qualora il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative viene delegato agli ordini ed ai collegi professionali, gli stessi osservano i criteri allo scopo elaborati dalla commissione.

2. La valutazione avviene in due parti. La prima parte consiste nella valutazione e nel conferimento di un punteggio in relazione ai metodi di insegnamento e di apprendimento, dell'orario, dell'incompatibilità e del promotore. Questa parte viene effettuata da una commissione interna dell'ordine o collegio professionale. La seconda parte consiste nella valutazione dei programmi degli eventi formativi e dei curricula dei relatori e dei docenti.

3. La valutazione dei programmi degli eventi formativi e dei curricula dei relatori e dei docenti consiste in una valutazione dei contenuti con l'attribuzione di punteggi. Tale valutazione è effettuata da tre esperti nel settore da valutare, indipendenti tra di loro.

4. Le valutazioni di cui al comma 3 vanno espresse in modo indipendente una dall'altra. I collegi ed ordini professionali garantiscono che i singoli esperti non sono a conoscenza dei nominativi degli altri due esperti incaricati e che non vengono a conoscenza delle valutazioni espresse dagli stessi.

5. Una volta acquisite le valutazioni, l'ordine o il collegio professionale calcola la media della valutazione, sommando il risultato della prima e della seconda parte. Questo risultato costituisce il punteggio da assegnare. Il relativo risultato è comunicato al richiedente entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda completa in ogni sua parte.

6. Per le categorie professionali non rappresentate da ordini o collegi professionali, la commissione provinciale per la formazione continua può nominare esperti ai fini del riconoscimento e della valutazione secondo le modalità di cui al presente articolo. Le domande vengono presentate all'ufficio provinciale formazione del personale sanitario, che crea la struttura organizzativa all'uopo necessaria.

Art. 4-ter. (Trasmissione di dati e controlli). — 1. Gli ordini e i collegi professionali trasmettono all'ufficio provinciale formazione del personale sanitario almeno mensilmente i dati relativi ai riconoscimenti ed alle valutazioni da esse effettuati, con indicazione del titolo, del luogo, della data, della durata e dell'orario, del programma e dei destinatari della formazione.

2. L'amministrazione provinciale può in qualunque momento prendere visione degli atti e dei verbali allo scopo di verificare la corretta valutazione. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni del presente regolamento, la delega è revocata».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 settembre 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2003  
registro n. 1, foglio n. 26.

05R0649

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
6 ottobre 2003, n. 44.

**Regolamento di esecuzione all'art. 124 dell'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata - redazione ed esecuzione dei piani di vendita dell'istituto per l'edilizia sociale.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 28 ottobre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2859 del 25 agosto 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito dei piani di vendita*

1. Nei piani di vendita di abitazioni in locazione, redatti in applicazione dell'art. 122 e seguenti della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, in seguito denominata «legge», l'IPES inserisce quelle abitazioni che hanno una vetustà di almeno dieci anni e che sono site in edifici di cui l'IPES non è più proprietario esclusivo dell'intero edificio.

2. Abitazioni realizzate su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata possono essere inserite nei piani di vendita solamente dopo la decorrenza del vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata.

3. Nei piani di vendita possono essere inseriti anche interi edifici che si trovano in cattivo stato di conservazione e manutenzione e che sono siti in comuni che non sono stati dichiarati comuni ad alta tensione abitativa.

4. Nei piani di vendita possono essere inserite pure singole abitazioni che sono in proprietà IPES da almeno dieci anni e che non sono site in edifici costruiti dall'IPES.

5. Nella redazione del piano di vendita vanno inoltre osservati i seguenti criteri:

a) le abitazioni offerte in vendita devono essere occupate da persone che sono conduttori dell'IPES da almeno cinque anni;

b) i conduttori negli ultimi due anni non devono essere stati in mora né riguardo al pagamento del canone di locazione né riguardo alle spese.

6. Qualora nel piano di vendita vengano inserite abitazioni che prima del loro trasferimento in proprietà all'IPES erano proprietà di altri enti, la durata dei rapporti di locazione con i precedenti proprietari si cumula agli effetti del comma 4, lettera a), con la durata del rapporto di locazione con l'IPES.

7. Il contingente delle abitazioni in locazione da inserire nel piano di vendita per il triennio 2003-2005 è fissato con 300 abitazioni.

8. Nel piano di vendita per il triennio 2003-2005 vanno inseriti con precedenza quegli edifici in cui l'IPES possiede meno di otto abitazioni.

9. Per i successivi piani di vendita il contingente delle abitazioni da cedere in proprietà ai conduttori viene fissato nella deliberazione di approvazione del piano di vendita.

#### Art. 2.

##### *Redazione e approvazione dei piani di vendita da parte della giunta provinciale*

1. Il piano di vendita per il triennio 2003-2005 va presentato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione alla giunta provinciale per l'approvazione.

2. I successivi piani di vendita vanno presentati alla giunta provinciale per l'approvazione al più tardi sei mesi prima dell'inizio del nuovo triennio.

3. Al fine di poter alienare il contingente di abitazioni previsto nei singoli piani di vendita, il piano di vendita stesso può essere integrato in ogni momento.

#### Art. 3.

##### *Avviso ai conduttori*

1. L'IPES comunica ai conduttori aventi titolo all'acquisto l'approvazione del piano di vendita da parte della giunta provinciale.

2. A pena di decadenza, i conduttori devono comunicare entro sessanta giorni all'IPES se intendono acquistare le abitazioni in locazione o se eventualmente sono interessati a prendere in cambio un'altra abitazione in locazione.

3. I conduttori che intendono avvalersi della riduzione del prezzo di cessione di cui all'art. 122 della legge devono presentare contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2 apposita istanza, documentando il possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali.

#### Art. 4.

##### *Precedenza nell'attuazione dei piani di vendita*

1. Nell'attuazione dei piani di vendita vengono cedute con precedenza le abitazioni che sono site in quegli edifici nei quali l'IPES possiede il numero minore di abitazioni.

#### Art. 5.

##### *Determinazione, comunicazione e pagamento del prezzo di cessione*

1. L'IPES richiede all'ufficio estimo della provincia la determinazione del prezzo di cessione per quelle abitazioni in ordine alle quali i conduttori hanno manifestato la loro intenzione di acquisto.

2. Qualora il conduttore abbia chiesto la riduzione del prezzo di cessione di cui all'art. 122, comma 2-bis, della legge, l'IPES accerta la sussistenza dei relativi requisiti e ne dà comunicazione al conduttore.

3. Il prezzo di cessione fissato dall'ufficio estimo della provincia viene comunicato dall'IPES ai conduttori. Ai conduttori che hanno diritto alla riduzione del prezzo di cessione viene comunicato il prezzo ridotto.

4. Nella comunicazione del prezzo di cessione l'IPES richiede ai conduttori aventi diritto all'acquisto di versare entro sessanta giorni dalla richiesta un importo corrispondente al dieci per cento del prezzo di cessione quale acconto e cauzione.

5. Il mancato versamento dell'acconto entro il termine di cui al comma 4 comporta la decadenza del diritto all'acquisto dell'abitazione compresa nel piano di vendita. Tale causa di decadenza non opera per successivi piani di vendita.

#### Art. 6.

##### *Cessione di abitazioni su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata*

1. Qualora siano cedute in proprietà abitazioni realizzate su aree riservate all'edilizia abitativa agevolata, e qualora non sia ancora decorso il periodo di trenta anni di cui all'art. 86, comma 5, della legge, la quota di prezzo che corrisponde all'ammontare calcolato al sensi dell'art. 86, comma 5, della legge viene pagata al comune territorialmente competente.

#### Art. 7.

##### *Stipulazione del contratto di cessione*

1. Depositata la cauzione, l'IPES provvede alla eventuale formazione delle porzioni materiali.

2. Concluse le incombenze di cui al comma 1, l'IPES richiede al conduttore il pagamento della parte rimanente del prezzo di cessione così come di eventuali arretrati dei canoni di locazione e delle spese. L'importo va pagato entro sessanta giorni dalla data di intimazione.

3. Su richiesta motivata, il termine per il pagamento del prezzo di cessione può essere prorogato per non più di trenta giorni.

4. L'acquirente comunica all'IPES il nominativo del notaio scelto per la stipulazione del contratto di cessione.

5. Il notaio concorda con l'IPES il termine per la stipulazione del contratto di cessione. Al momento della stipulazione del contratto di cessione il prezzo di cessione deve risultare interamente versato.

6. Il mancato pagamento del prezzo di cessione entro il termine di cui al comma 2 o, in caso di proroga, entro quello di cui al comma 3 comporta la decadenza dal diritto di cessione dell'abitazione e l'incameramento della cauzione.

7. Qualora per la cessione di un'abitazione non venga richiesta la riduzione del prezzo di cessione di cui all'art. 122, comma 2-bis, della legge nel contratto di cessione deve essere previsto, per il caso di alienazione dell'abitazione da parte dell'acquirente o dei suoi eredi, un diritto di prelazione in favore dell'IPES con durata decennale e alle condizioni di cui all'art. 126, comma 3, della legge. Per il caso di violazione di tale obbligazione contrattuale è da prevedere una corrispondente pena convenzionale.

8. Tutti i costi connessi con la stipulazione del contratto sono a carico dell'acquirente.

9. Dal primo del mese che segue al pagamento del prezzo di cessione non è più dovuto il canone di locazione. Le spese condominiali sono rideterminate tenendo conto delle spese di amministrazione.

#### Art. 8.

##### *Successione nell'istanza di cessione dell'abitazione*

1. In caso di decesso del conduttore avente diritto all'acquisto, le persone che in base alle disposizioni della legge hanno diritto alla successione nell'assegnazione o nel contratto di locazione possono, entro novanta giorni, confermare l'istanza di cessione dell'abitazione. La mancata conferma della domanda di cessione comporta la restituzione degli eventuali acconti pagati.

## Art. 9.

*Annotazione del vincolo sociale*

1. Il contratto con il quale è ceduta la proprietà dell'abitazione in locazione deve contenere, se del caso, anche l'atto unilaterale d'obbligo con il quale l'acquirente dell'abitazione acconsente all'annotazione del vincolo sociale di cui all'art. 62 della legge.

## Art. 10.

*Cambio di abitazione*

1. Nei confronti di quei conduttori che ai sensi dell'art. 5, comma 5, o dell'art. 7, comma 6, sono decaduti dal diritto di cessione dell'abitazione, l'IPES dà avvio al procedimento per il cambio dell'abitazione di cui all'art. 124, comma 3, della legge.

## Art. 11.

*Cessione di abitazioni resesi libere*

1. Le abitazioni che si rendano libere dopo l'approvazione del piano di vendita in seguito all'attuazione di un cambio dell'abitazione ai sensi dell'art. 124, comma 3, della legge o per altro motivo, possono essere cedute in proprietà ad altri richiedenti che siano conduttori dell'IPES nel comune in cui si trova l'abitazione e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4. Tra più richiedenti è data la precedenza a quello con il quale convive il maggior numero di persone, a condizione però che l'abitazione sia per lui adeguata. Tra più richiedenti con gli stessi presupposti decide la sorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 ottobre 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2003  
registro n. 1, foglio n. 28.

05R0650

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
20 ottobre 2003, n. 46.

**Conoscenze linguistiche per l'ammissione al corso di formazione specifica di medicina generale e disciplina del comitato scientifico.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 18 novembre 2003*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3322 del 29 settembre 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Ambito d'applicazione*

1. Il presente regolamento determina le modalità di svolgimento delle prove per la verifica della comprensione orale e scritta della lingua italiana e tedesca finalizzate all'ammissione al corso di formazione specifica di medicina generale nonché la disciplina del comitato scientifico, in attuazione degli articoli 6 e 16 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14.

## Capo I

## NORME GENERALI PER LA VERIFICA DELLE CONOSCENZE LINGUISTICHE

## Art. 2.

*Prova di comprensione orale*

1. La capacità di comprensione orale della lingua italiana e tedesca è accertata nel seguente modo:

ai candidati vengono letti due testi distinti, in lingua italiana e tedesca, su una materia inclusa nel programma del corso di formazione specifica di medicina generale; i testi devono essere riassunti per iscritto. I candidati possono scegliere in quale delle due lingue redigere il riassunto.

## Art. 3.

*Prova di comprensione scritta*

1. La capacità di comprensione scritta della lingua italiana e tedesca è accertata nel seguente modo:

ai candidati vengono consegnati due testi distinti, in lingua italiana e tedesca, su una materia inclusa nel programma del corso di formazione specifica di medicina generale; i candidati devono rispondere in forma scritta ad una serie di domande sui testi formulate in lingua italiana e tedesca; ogni candidato sceglie in quale lingua rispondere.

## Art. 4.

*Ammissione al corso di formazione*

1. L'ammissione al corso di formazione specifica di medicina generale è subordinata al conseguimento della valutazione di sufficienza delle quattro prove per l'accertamento della comprensione orale e scritta della lingua italiana e tedesca.

## Capo II

## COMITATO SCIENTIFICO

## Art. 5.

*Composizione*

1. Il comitato scientifico della formazione specifica in medicina generale è composto da:

- a) il presidente dell'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o un suo delegato;
- b) il direttore dell'ufficio formazione personale sanitario;
- c) i direttori sanitari delle aziende sanitarie della provincia di Bolzano;
- d) quattro medici di medicina generale;
- e) due rappresentanti delle discipline del corso di formazione;
- f) quattro esperti nel campo della formazione continua in medicina.

2. In caso di necessità sono interpellati esperti esterni.

## Art. 6.

*Durata*

1. La giunta provinciale nomina il comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale che dura in carica cinque anni.

## Art. 7.

*Competenze*

1. Il comitato scientifico per la formazione specifica in medicina generale:

- a) effettua la consulenza scientifica e il controllo della qualità della formazione;
- b) propone i criteri per l'accertamento delle strutture di formazione ospedaliere e ambulatoriali;

c) esprime pareri sul programma di formazione e propone variazioni;

d) esprime pareri su domande di crediti formativi e sui piani di studio individuali;

e) esprime proposte riguardo ai docenti e tutori;

f) propone i coordinatori delle attività teoriche e pratiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 ottobre 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2003  
registro n. 1, foglio n. 30.

05R0651

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
3 novembre 2003, n. 49.

**Modifiche del regolamento sulle attività professionali  
oggetto di rapporto di apprendistato.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 2 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3809 del 27 ottobre 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Modifiche del regolamento sulle attività professionali oggetto di rapporto di apprendistato.

Art. 1.

1. Dopo il punto 136 del comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 19 marzo 2003, n. 5, è aggiunto il seguente punto 137:

«137. Ingegneria logistica e della produzione».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 novembre 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2003  
registro n. 1, foglio n. 33

05R0652

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
3 novembre 2003, n. 51.

**Modifiche al regolamento relativo alla gestione del Fondo  
provinciale per prestazioni previdenziali regionali delegate.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 2 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3779 del 27 ottobre 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27, è così sostituito:

«Art. 3. (*Gestione del fondo provinciale*). — 1. I movimenti di cassa sono contabilizzati, all'interno del conto, sia in termini finanziari che in termini patrimoniali, secondo lo schema di piano dei conti deliberato dalla giunta provinciale.

2. Fanno parte della consistenza patrimoniale:

a) quali attività: il fondo cassa, i crediti e gli investimenti;

b) quali passività: i debiti, il disavanzo di cassa e le riserve per le erogazioni delle prestazioni future.

3. Le registrazioni contabili di cassa devono rispecchiare per ciascun conto le operazioni del tesoriere.

4. I limiti di spesa sono rappresentati dalle disponibilità di cassa sul conto.

5. Il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, che è responsabile della gestione del fondo, può, in caso di insufficiente disponibilità di cassa su un conto e in presenza della necessità di pagamenti indilazionabili di prestazioni dovute, attingere alla disponibilità di cassa degli altri conti del fondo stesso, ad eccezione degli accantonamenti operati nell'ambito del fondo pensione.

6. Gli interessi bancari o postali, ad eccezione di quelli relativi alla pensione di vecchiaia di cui all'art. 5, comma 2, ed altri ricavi non aventi vincolo di destinazione sono utilizzati per migliorare le potenzialità dell'amministrazione in senso professionale e per facilitare al cittadino l'accesso alla pubblica amministrazione e sono tempestivamente versati al bilancio provinciale, così come gli interessi di mora per il ritardato pagamento dei contributi previdenziali o interessi derivanti dalla restituzione rateale di prestazioni indebite. Le assegnazioni della Regione per le spese di gestione sono versate tempestivamente al bilancio provinciale.

7. Le spese derivanti dalle operazioni di riscossione coattiva e dal solleciti di pagamento sono a carico del debitore.

8. In caso di restituzione di prestazioni indebite il direttore della ripartizione provinciale servizio sociale, in attuazione dell'art. 30-bis, comma 3, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, può concedere, su richiesta motivata del debitore, in presenza di disagiate condizioni economiche familiari, e limitatamente a debiti fino ad un importo complessivo di € 25.822,84, la rateizzazione delle somme da restituire in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 4, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. Nei casi di mancato pagamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 13 settembre 1999, n. 49.

9. Ai crediti da riscuotere coattivamente nonché ai crediti di modesta entità si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

10. I contributi versati dalle persone iscritte alle varie forme previdenziali sono utilizzati per l'erogazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali.

11. Le prestazioni inferiori ad € 10,33 non sono liquidate. I contributi non dovuti, inferiori ad € 10,33 per ogni singolo versamento, non sono restituiti.

12. Le prestazioni non incassate dai beneficiari, perché deceduti, sono accreditate alla Regione e, su richiesta, riliquidate agli eredi».

## Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27, è così sostituito:

«2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la giunta provinciale approva il rendiconto della gestione per l'esercizio precedente, previo riscontro della ripartizione provinciale finanze e bilancio. Il rendiconto è accompagnato dalla relazione sull'attività svolta durante l'esercizio di riferimento».

## Art. 3.

1. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 5 luglio 2000, n. 27, è così sostituito:

«3. Il direttore della ripartizione servizio sociale indice una gara tra i gestori per assegnare al vincitore unico o a più vincitori il fondo intero o parte di esso, che è destinato all'investimento».

## Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 novembre 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2003  
registro n. 1, foglio n. 31.

05R0653

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
17 novembre 2003, n. 53.

**Rideterminazione del contributo annuo per le spese di sorveglianza per impianti funiviari in servizio pubblico.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*  
della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 2 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3970 del 10 novembre 2003;

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Contributo per spese di sorveglianza*

1. L'art. 1 dell'allegato D del decreto del presidente della giunta provinciale 4 dicembre 1996, n. 48, recante il «Regolamento sull'esercizio di linee di trasporto funiviario in servizio pubblico», è sostituito come da testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 novembre 2003

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2003  
registro n. 1, foglio n. 34.

(Omissis).

05R0654

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
27 maggio 2005, n. 0158/Pres.

**Legge regionale n.30/1999 - Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie. Approvazione modifiche.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2005)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 recante «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto in particolare l'art. 10 della legge in esame, che disciplina l'istituzione e il rinnovo di aziende faunistico-venatorie;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;

Visto in particolare, l'art. 11, comma 5, del suddetto regolamento, che prevede che il consenso dei proprietari dei terreni che entrano a far parte dell'azienda vincoli il proprietario ed i suoi aventi causa per tutta la durata dell'autorizzazione;

Ravvisata la necessità di semplificare il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione prevedendo, qualora la proprietà dei terreni non sia stata trasferita per atto tra vivi o per successione, la conferma del consenso già espresso dai proprietari associati al momento dell'istituzione o della conversione dell'attuale azienda faunistico-venatoria, salvo loro espressa disdetta da comunicare al servizio competente per materia;

Visto altresì l'art. 11, comma 2, lettera d) e comma 3, del sopra citato regolamento che prevede che le interruzioni di superficie all'interno dell'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo non siano superiori al sette per cento del territorio oggetto dell'autorizzazione;

Visto l'art. 12, comma 1, del regolamento medesimo che prevede che i terreni inclusi coattivamente all'interno di un'azienda faunistico-venatoria non superino il sette per cento del comprensorio aziendale;

Ravvisata la necessità, attesa la diffusa frammentazione dei terreni agricoli, di aumentare la sopra citata percentuale dei terreni che possono essere inclusi coattivamente all'interno di un'azienda faunistico-venatoria, al fine di semplificare le procedure di accorpamento dei terreni stessi;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 15 aprile 2005, n. 794;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 27 maggio 2005

ILLY

**Modifiche al «Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie», approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.*

1. Al comma 2, lettera *d*) dell'art. 11 del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. le parole «sette per cento» sono sostituite con le parole «dieci per cento».

2. Al comma 3 dell'art. 11, del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. le parole «sette per cento» sono sostituite con le parole «dieci per cento».

3. Dopo il comma 5, dell'art. 11, del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, qualora la proprietà dei terreni non sia stata trasferita per atto tra vivi o per successione, il consenso espresso dall'associato al momento della conversione o del rilascio dell'autorizzazione si intende confermato, salvo disdetta da inviarsi entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione o della concessione al Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres.*

1. All'art. 12, comma 1 del decreto del Presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. le parole «sette per cento» sono sostituite con le parole «dieci per cento».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0486

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
31 maggio 2005, n. 0161/Pres.

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi «una tantum» a favore dei comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilabili ai rifiuti urbani. Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2005)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Norme di semplificazione in materia di gestione dei rifiuti agricoli) con la quale, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilati ai rifiuti urbani, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi «una tantum» ai comuni ed ai servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 18, comma 12 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002) con il quale all'art. 1, comma 1 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, le parole «e dei servizi pubblici istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono state sostituite da «e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 267»;

Vista la delibera della giunta regionale n. 3328 di data 31 ottobre 2003 «Approvazione preliminare alla notifica alla Commissione europea del regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi «una tantum» a favore dei comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo n. 267/2000 al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilati ai rifiuti urbani»;

Vista la delibera della giunta regionale di generalità n. 673 di data 19 marzo 2004 con la quale si è ritenuto, stante la complessità dei procedimenti connessi con la notifica del regolamento alla Commissione europea ed in relazione all'esiguità dello stanziamento, di ricondurre l'intervento in parola all'erogazione di aiuti a titolo di «*de minimis*»;

Visto il regolamento CE n. 69/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore detti «*de minimis*»;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con il quale si dispone che, qualora non siano previsti per legge, i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 654 del 10 aprile 2005;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi «una tantum» a favore dei comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilabili ai rifiuti urbani», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 31 maggio 2005

ILLY

**Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi «una tantum» a favore dei comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilati ai rifiuti urbani.**

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di contributi «una tantum» previsti dalla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 a favore dei comuni e dei soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di agevolare l'attivazione del servizio integrativo per la gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 2.

*I n t e r v e n t i a m m e s s i*

1. Sono ammesse a contributo le spese per lavori e forniture volte alla realizzazione di centri ove viene effettuata la raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilati ai rifiuti urbani, per il loro successivo recupero o smaltimento.

## Art. 3.

*Misura del contributo*

1. I contributi sono concessi in forma di conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

2. I contributi sono concessi ai soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento CE n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 10, del 13 gennaio 2001, qualora applicabile.

## Art. 4.

*Presentazione della domanda*

1. Le domande di contributo, da redigersi in bollo, ove previsto ai sensi delle leggi vigenti in materia, devono essere presentate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 1° marzo di ogni anno.

2. Le domande, per la realizzazione di lavori, debbono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnica atta a dimostrare la necessità e le finalità dell'intervento ai fini di una corretta gestione dei rifiuti prodotti dalle attività agricole, non assimilati ai rifiuti urbani;

b) calcolo sommario della spesa;

c) corografia dell'area interessata dall'intervento;

d) progetto preliminare approvato dall'organo competente;

e) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente, attestante l'effettivo costo dell'I.V.A. in quanto soggetta o non soggetta a recupero.

3. Le domande per le forniture debbono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva atta a dimostrare la necessità e le finalità dell'intervento;

b) piano di spesa particolareggiato;

c) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'ente, attestante l'effettivo costo dell'I.V.A. in quanto soggetta o non soggetta a recupero.

## Art. 5.

*Certificazione «de minimis»*

1. I soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti, ove previsto, in sede di presentazione della domanda a produrre una dichiarazione «*de minimis*» resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

## Art. 6.

*Criteri di priorità*

1. Le domande di contributo presentate saranno ordinate sulla base della percentuale del numero di occupati nel settore agricolo rapportati alla popolazione residente nel comune interessato riferita all'ultimo censimento.

2. In caso di parità la priorità sarà attribuita sulla base della data di presentazione della domanda di contributo.

## Art. 7.

*Concessione ed erogazione del contributo*

1. Ai fini della concessione ed erogazione dei contributi per la realizzazione dei lavori si applicano le disposizioni della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

2. Per le forniture ad opera di enti pubblici, i contributi sono concessi in forma di conto capitale, ed erogati in via definitiva, contestualmente al provvedimento di concessione, in unica soluzione per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente.

3. Per le forniture ad opera di altri soggetti che effettuano la gestione dei rifiuti urbani nelle forme di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i contributi in conto capitale possono essere erogati, ai sensi dell'art. 39, secondo comma della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

## Art. 8.

*Rendicontazione*

1. Gli enti beneficiari, in ragione della natura pubblica o privata rivestita e della tipologia di intervento contributivo, provvedono alla rendicontazione nei termini e con le modalità indicate all'art. 62 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ovvero secondo quanto previsto nel titolo II, capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nel caso di forniture.

## Art. 9.

*R i n v i o*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 10.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 11.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

**05R0487**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
31 maggio 2005, n. **0162/Pres.**

**Modifiche al regolamento per la disciplina delle spese dirette per le esigenze operative correnti della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2005)

**IL PRESIDENTE**

Vista la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 8, comma 52, come da ultimo modificato dall'art. 7, comma 26, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, con cui si dispone che per le proprie esigenze operative correnti le direzioni regionali ed i servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese dirette per l'acquisizione di determinate tipologie di materiali e attrezzature d'ufficio, nonché minime spese di rappresentanza, da disporre tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a quella di consigliere;

Visto il Regolamento per la disciplina delle spese dirette per le esigenze operative correnti della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace emanato, ai sensi della summenzionata normativa, con decreto del Presidente della Regione n. 0380/Pres. del 19 novembre 2004;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), ed in particolare l'art. 7, comma 72, con cui si autorizza l'amministrazione regionale a sostenere spese dirette per esigenze operative della suddetta direzione centrale relativamente all'acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza e si stabilisce che tali spese possano essere disposte anche tramite apertura di credito a favore di un dipendente regionale, con la qualifica non inferiore alla categoria D5, assegnato alla medesima struttura;

Ritenuto opportuno estendere la disciplina dettata dal suindicato regolamento anche alle spese previste dalla citata disposizione della legge regionale n. 1/2005, al fine di poter gestire sulla base di un quadro normativo unitario le molteplici spese dirette relative agli acquisti per esigenze operative correnti della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace;

Ritenuto pertanto opportuno adeguare il regolamento medesimo mediante le disposizioni di modifica di cui al testo predisposto dalla direzione centrale stessa;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1150 del 23 maggio 2005;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la disciplina delle spese dirette per le esigenze operative correnti della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 31 maggio 2005

ILLY

**Modifiche al «Regolamento per la disciplina delle spese dirette per le esigenze operative correnti della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», emanato con decreto del Presidente della Regione 19 novembre 2004, n. 0380/Pres.**

Art. 1.

*Modifica del titolo  
del decreto del Presidente della Regione n. 0380/Pres./2004*

1. Nel titolo del «Regolamento per la disciplina delle spese dirette per le esigenze operative correnti della direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0380/Pres. del 19 novembre 2004, di seguito denominato regolamento, sono soppresse le parole «ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 1  
del decreto del Presidente della Regione 0380/Pres./2004*

1. Il comma 1 dell'art. 1 del regolamento è sostituito dal seguente:

«1. Le spese dirette che la direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace sostiene ai sensi dell'art. 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) e successive modifiche e integrazioni nonché dell'art. 7, comma 72, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), sono regolate dalle seguenti disposizioni.».

2. Dopo la lettera *c*) del comma 2 dell'art. 1 del regolamento è inserita la seguente:

«*c-bis*) acquisto di coppe, medaglie, pubblicazioni e realizzazioni artistiche da assegnare per esigenze di rappresentanza;».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 3  
del decreto del Presidente della Regione 0380/Pres./2004*

1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento le parole «uno o più dipendenti regionali appartenenti alla categoria D», sono sostituite dalle parole «uno o più dipendenti regionali con la qualifica non inferiore alla categoria D5.».

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

05R0488

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
8 giugno 2005, n. 0169/Pres.

**Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni). Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2005)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

Visti, in particolare, l'art. 11 della medesima legge regionale il quale prevede la concessione di finanziamenti per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni e l'art. 12, comma 1, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano stabiliti le misure, i criteri e le modalità di intervento relativi agli incentivi previsti, tra gli altri, dall'art. 11, sentita la competente commissione consiliare;

Visto il testo del regolamento relativo all'intervento previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 13/2004, predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1172 di data 23 maggio 2005;

All'unanimità;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 giugno 2005

ILLY

**Regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).**

**Art. 1.**

*Finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale del 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti, per la promozione e l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 13/2004.

**Art. 2.**

*Definizioni*

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per ufficio competente: il servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

b) per data di inizio dell'attività professionale in forma associata o societaria: la data del primo rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Tale data non deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004.

**Art. 3.**

*Beneficiari e requisiti*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

a) i prestatori di attività professionali ordinistiche che avviano un'attività in forma associata denominata «studio associato»;

b) i prestatori di attività professionali ordinistiche che avviano un'attività in forma societaria, qualora consentita da specifiche normative di settore;

c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche che avviano un'attività in forma societaria.

2. Le attività professionali, esercitate in forma associata o societaria ed avviate in data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004, possono essere le medesime ovvero diverse.

3. I soggetti che avviano un'attività professionale nella forma dello studio associato sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento qualora gli studi associati:

a) abbiano sede nel territorio regionale ed almeno il 51% degli associati svolga l'attività in Regione;

b) riuniscano esclusivamente soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile;

c) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o part-time, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone o di capitali;

d) non riuniscano il coniuge, parenti fino al terzo o affini fino al secondo grado;

e) rispettino quanto previsto dalla legge n. 1815 del 23 novembre 1939 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza).

4. I soggetti che avviano un'attività professionale ordinistica in forma societaria sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento qualora le società:

a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci svolga l'attività in Regione;

b) riuniscano esclusivamente soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile;

c) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o part-time, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale;

d) non riuniscano il coniuge, parenti fino al terzo o affini fino al secondo grado;

e) siano costituite in base ad espressa e specifica normativa di settore;

f) siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese.

5. I soggetti che avviano un'attività professionale non ordinistica in forma societaria sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento qualora le società:

a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci svolga l'attività in Regione;

b) riuniscano esclusivamente soggetti aderenti ad associazioni inserite nel registro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004;

c) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti, anche a tempo determinato o part-time, titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale;

d) non riuniscano il coniuge, parenti fino al terzo o affini fino al secondo grado;

e) siano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese.

6. Le forme associate o societarie di attività professionali riuniscono liberi professionisti di età non superiore ai quarantacinque anni alla data di inizio dell'attività medesima come specificato all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.

7. Si prescinde dal limite di età di cui al comma che precede qualora la forma associata o societaria di attività professionali riunisca:

a) almeno un lavoratore in mobilità che intraprende la libera professione;

b) almeno un lavoratore disoccupato di lunga durata che intraprende la libera professione;

c) almeno il 60% di libere professioniste donne.

8. Si prescinde, infine, dal limite di età di cui al comma 6, qualora la forma associata o societaria sia costituita in zone classificate totalmente montane in base alla deliberazione giunta n. 3303/2000.

9. Sono escluse dal beneficio le società di fatto.

10. I requisiti indicati devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

**Art. 4.**

*Iniziative finanziabili e spese ammissibili*

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative concernenti le spese connesse all'avvio di un'attività professionale ordinistica e non ordinistica in forma associata o societaria.

2. Per avvio si intende il periodo di tre anni decorrente dalla data di inizio dell'attività professionale indicata all'art. 2, comma 1, lettera b). Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento è di trenta giorni decorrente dalla scadenza del periodo di tre anni.

3. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per analisi di fattibilità e consulenza relative alla conoscenza del mercato ed alla valutazione della validità finanziaria ed economica dell'attività intrapresa;

b) spese per l'organizzazione di incontri e congressi interdisciplinari finalizzati all'aggiornamento professionale e alla cooperazione sinergica tra professionalità;

c) spese relative alla partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale finalizzati al confronto e all'interazione delle cognizioni e delle problematiche afferenti al settore di appartenenza;

d) spese per viaggi di formazione all'estero;

e) spese per lo sviluppo di metodologie, di modelli tecnologici e di organizzazione in generale, con particolare riguardo ai processi comunitari di internazionalizzazione;

f) spese per abbonamenti a pubblicazioni specializzate e banche dati, nonché spese per l'acquisto dei software necessari allo svolgimento dell'attività e per la realizzazione di un sito web e collegamenti in rete;

g) spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto ed allo svolgimento dell'attività professionale;

h) spese per l'acquisizione di beni strumentali, arredi, macchine d'ufficio, attrezzature anche informatiche strettamente connesse all'attività esercitata.

4. Non sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto, cellulari.

5. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese bancarie, d'incasso, di trasporto, di imballaggio e di eventuali altre imposte.

6. Non sono ammissibili le spese eventualmente sostenute anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.

#### Art. 5.

##### *Computo dei termini*

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.

#### Art. 6.

##### *Regime d'aiuto*

1. I contributi sono concessi secondo la regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» accordato ad ogni singolo studio associato e ad ogni singola società tra professionisti non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

#### Art. 7.

##### *Domanda*

1. Le domande sono presentate all'ufficio competente, prima dell'avvio del programma di spesa di cui all'art. 4 su apposito modello e secondo la normativa fiscale vigente e comunque per una sola volta.

2. Le domande presentate ai sensi del comma 1, sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede il finanziamento debitamente sottoscritta dal soggetto legittimato a richiedere il finanziamento;

b) prospetto dettagliato delle singole spese che si intende sostenere distinte in base alle tipologie di spesa indicate all'art. 4, comma 3, e corredate dal relativo preventivo ove le spese siano documentabili;

c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità del soggetto legittimato a richiedere il finanziamento;

d) elenco recante il codice fiscale e gli estremi del documento di identità di ciascun componente lo studio associato ovvero di ciascun socio facente parte della società, in corso di validità;

e) fotocopia dell'atto di rilascio del numero di partita I.V.A. riferito allo studio associato ovvero alla società tra professionisti.

3. Per soggetto legittimato a richiedere il finanziamento si intende:

a) per quanto concerne gli studi associati, il professionista formalmente designato a rappresentare lo studio;

b) per quanto concerne le società tra professionisti, il legale rappresentante della società.

4. Con riferimento agli studi associati di cui all'art. 1 della legge n. 1815/1939, la domanda di cui al comma 2, è integrata da:

a) atto recante il conferimento ad uno dei professionisti facenti parte dello studio associato della facoltà di rappresentare lo studio;

b) elenco recante la data di iscrizione agli ordini o collegi professionali di cui all'art. 2229 del codice civile di ciascun componente lo studio associato;

c) atto comprovante la costituzione dello studio associato e relativa denominazione come risultante dall'anagrafe tributaria.

5. Con riferimento alle società tra professionisti ordinistici la domanda di cui al comma 2, è integrata da:

a) elenco recante la data di iscrizione agli ordini o collegi professionali di cui all'art. 2229 del codice civile di ciascun socio;

b) atto comprovante l'iscrizione della società al registro delle imprese.

6. Con riferimento alle società tra professionisti non ordinistici, la domanda di cui al comma 2 è integrata da:

a) elenco recante la data di adesione di ciascun socio all'associazione di prestatori di attività professionale non ordinistica inserita nel registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004;

b) atto comprovante l'iscrizione della società al registro delle imprese.

#### Art. 8.

##### *Concessione*

1. L'ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dal presente regolamento.

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.

5. Alla conclusione del procedimento l'ufficio competente comunica all'interessato:

a) l'ammissibilità del finanziamento;

b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;

c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.

6. L'ufficio competente, contestualmente alla comunicazione della concessione del contributo richiede al beneficiario una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, riguardante gli aiuti «*de minimis*» eventualmente ottenuti nel triennio precedente la nuova concessione.

#### Art. 9.

##### *Riduzione del contributo*

1. Qualora si accerti che uno o più componenti dello studio associato ovvero uno o più soci della società tra professionisti ordinistici e non, abbiano percepito, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di finanziamento, un contributo come prestatori di attività professionale esercitata in forma individuale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 13/2004, il contributo di cui al presente regolamento viene ridotto in sede di concessione.

2. La riduzione è disposta nella percentuale risultante dal rapporto tra il numero di coloro che hanno già beneficiato del contributo indicato al comma 1 ed il numero dei componenti lo studio associato ovvero dei soci delle società tra professionisti ordinistici e non ordinistici.

## Art. 10.

*Ammontare del contributo*

1. L'ammontare del contributo è pari al 30% delle spese ammissibili, nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo del contributo è pari a 2.500,00 euro, quello massimo è pari a 10.000,00 euro.

3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

## Art. 11.

*Erogazione*

1. I beneficiari sono tenuti ad ultimare gli interventi per i quali il contributo è stato concesso entro sei mesi dalla data di concessione.

2. Su motivata preventiva richiesta del soggetto legittimato indicato all'art. 7, comma 3, il termine di cui al comma 1 è prorogato di ulteriori sei mesi.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto legittimato presenta all'ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2:

a) una relazione illustrativa sugli interventi realizzati, debitamente sottoscritta, corredata dalla relativa documentazione di spesa;

b) una ulteriore dichiarazione riguardante eventuali contributi *de minimis* concessi.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti l'ammontare previsto nel prospetto di cui all'art. 7, comma 2, lettera b).

5. La documentazione giustificativa della spesa, annullata in originale, è presentata in copia non autenticata e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.

6. Sono valide, quale documentazione di spesa, ai fini dell'erogazione del contributo, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2.

7. L'ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

8. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.

9. L'ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

## Art. 12.

*Erogazione del contributo in via anticipata*

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo concesso.

3. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Gli interessati richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso e presentano l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

## Art. 13.

*Documentazione*

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

## Art. 14.

*Vincolo destinazione beni*

1. Il beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data dell'acquisto.

2. Il beneficiario invia annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

## Art. 15.

*Cause di rideterminazione del contributo*

1. L'ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:

a) quando il contributo da erogare comporta il superamento della soglia «*de minimis*»;

b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'art. 10, comma 2 e di quello previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b).

## Art. 16.

*Domande inevase*

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

## Art. 17.

*Revoca*

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni l'ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora, in particolare:

a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2;

b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;

e) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

d) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

## Art. 18.

*Ispezioni e controlli*

1. In qualsiasi momento l'ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

## Art. 19.

*Modulistica*

1. L'ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente regolamento.

## Art. 20.

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 21.

*Disposizioni finali*

1. Le domande di finanziamento sono presentate all'ufficio competente, su apposito modello, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le società costituite tra professionisti non ordinistici aderenti alle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche già liberamente costituitesi possono presentare domanda di finanziamento ad avvenuto inserimento delle stesse nel registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004.

## Art. 22.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0549

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
8 giugno 2005, n. 0170/Pres.

**Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professionisti). Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 28 del 13 luglio 2005)

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professionisti»;

Visto, in particolare, l'art. 7 della medesima legge regionale il quale prevede la concessione di incentivi a favore dei professionisti ai fini dell'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce il principio generale per cui i criteri e le modalità relativi alla concessione di incentivi da parte dell'amministrazione regionale devono essere predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Visto il testo del regolamento relativo all'intervento previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 13/2004, predisposto dalla direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1173 di data 23 maggio 2005;

All'unanimità;

## Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professionisti)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 8 giugno 2005

ILLY

**Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei professionisti ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004. (Interventi in materia di professionisti).**

## Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le misure, i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti atti a consentire l'acquisizione della certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni da parte dei prestatori di attività professionali ordinistiche e non, esercitate in forma individuale, associata ovvero societaria, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per ufficio competente: il Servizio professioni e interventi settoriali istituito presso la direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

b) per certificazione di qualità: la certificazione di qualità delle procedure e delle prestazioni riferite all'esercizio di un'attività professionale ordinistica e non.

## Art. 3.

*Beneficiari e requisiti*

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:

a) i soggetti che esercitano in forma individuale un'attività professionale ordinistica ovvero non ordinistica per la quale è richiesta l'iscrizione ad una associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004;

b) gli studi associati di cui alla legge n. 1815 del 23 novembre 1939;

c) le società tra professionisti che esercitano un'attività professionale ordinistica;

d) le società tra professionisti che esercitano un'attività professionale non ordinistica.

2. I soggetti che esercitano l'attività professionale, in forma individuale, sono ammessi ai contributi di cui al presente regolamento qualora:

a) abbiano la residenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) svolgano l'attività professionale per la quale si richiede il finanziamento con studio o sede operativa stabile nel territorio regionale;

c) svolgano attività esclusivamente libera e professionale e non siano lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone o di società di capitali;

d) siano regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, nel caso di prestatori di attività professionali ordinistiche;

e) siano aderenti a una associazione inserita nel registro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004, nel caso di prestatori di attività professionali non ordinistiche.

3. Gli studi associati che esercitano un'attività professionale ai sensi della legge n. 1815/1939 sono ammessi ai benefici di cui al presente regolamento qualora:

a) abbiano sede nel territorio regionale ed almeno il 51% degli associati eserciti l'attività in Regione;

b) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale, amministratori di società di persone o di società di capitali;

c) riuniscano soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile;

d) rispettino quanto previsto dalla legge n. 1815/1939 «Disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza».

4. Le società tra professionisti ordinistici, costituite in base a specifiche normative di settore, sono ammesse al beneficio di cui al presente regolamento qualora:

a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci eserciti l'attività in Regione;

b) riuniscano esclusivamente soggetti regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'art. 2229 del codice civile;

c) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale;

d) rispettino quanto previsto dalle specifiche normative di settore che ne consentono la costituzione;

e) siano regolarmente iscritte nel registro delle imprese.

5. Le società tra professionisti non ordinistici sono ammesse ai benefici di cui al presente regolamento qualora:

a) abbiano sede legale ed operativa nel territorio regionale ed almeno il 51% dei soci eserciti l'attività in Regione;

b) riuniscano esclusivamente soggetti aderenti ad associazioni inserite nel registro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004;

c) riuniscano soggetti che svolgono attività esclusivamente libera e professionale e non sono lavoratori dipendenti (anche a tempo determinato o part-time), titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata da I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa individuale;

d) siano regolarmente iscritte nel registro delle imprese.

6. Sono escluse dal beneficio le società di fatto.

7. I requisiti di cui ai commi 2, 3, 4, 5, e 6 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

#### Art. 4.

##### *Iniziativa finanziabili e spese ammissibili*

1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità delle procedure e delle prestazioni, certificabile in base alle vigenti normative nazionali ed internazionali, da organismi accreditati.

2. Le iniziative di cui al comma 1 riguardano l'acquisizione della prima certificazione con esclusione degli interventi successivi di verifica periodica e di adeguamento ad intervenute disposizioni in materia di certificazione.

3. A tale fine sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

a) spese di consulenza esterna per la realizzazione del sistema di qualità, comprensive della progettazione del sistema, della stesura del relativo manuale e della preparazione della visita ispettiva di certificazione;

b) spese per la formazione e l'aggiornamento del professionista o dei professionisti e dell'eventuale personale dipendente che interagisce con il sistema qualità;

c) spese per l'informatizzazione del sistema qualità con esclusione di quelle riferite all'acquisto di hardware;

d) spese relative alla tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per il rilascio del relativo certificato.

4. Le spese ammissibili sono al netto dell'I.V.A., bolli, spese bancarie, d'incasso e di eventuali altre imposte.

#### Art. 5.

##### *Requisiti delle società di consulenza*

1. Le consulenze per la realizzazione del sistema di qualità sono svolte da società o consulenti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) aver svolto almeno cinque interventi di consulenza nell'area della qualità presso strutture che hanno conseguito la certificazione da comprovare nel *curriculum vitae*;

c) essere iscritti nei registri dei valutatori di sistemi di qualità nazionali o internazionali riconosciuti.

#### Art. 6.

##### *Computo dei termini*

1. Al fine del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.

#### Art. 7.

##### *Regime d'aiuto*

1. I contributi sono concessi secondo la regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordato ad ogni singolo professionista, studio associato o società tra professionisti non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

#### Art. 8.

##### *Presentazione delle domande*

1. Le domande sono presentate all'ufficio competente, prima dell'avvio dell'iniziativa di cui all'art. 4 su un apposito modello, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale.

2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione recante la descrizione del programma che si intende realizzare, con l'indicazione dei tempi previsti per la sua realizzazione, debitamente sottoscritta dal soggetto legittimato;

b) schema delle spese che si prevede di sostenere corredato dai preventivi delle ditte fornitrici la consulenza per l'analisi e la certificazione.

3. Le domande di finanziamento sono integrate dall'ulteriore documentazione prevista in apposito modello, a seconda che i richiedenti siano professionisti, ordinistici e non e che esercitino l'attività in forma individuale, associata ovvero societaria.

#### Art. 9.

##### *Concessione del contributo*

1. L'ufficio competente verifica, in ordine cronologico di presentazione, la regolarità delle domande, la completezza della documentazione allegata e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

2. L'istruttoria si conclude entro tre mesi dalla presentazione della domanda di finanziamento.

3. Nel caso di documentazione mancante o incompleta l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta, ferma restando la possibilità per l'interessato di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese per ragioni debitamente motivate.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine per la conclusione dell'istruttoria si interrompe.

5. Alla conclusione dell'istruttoria l'ufficio competente comunica all'interessato:

a) l'ammissibilità al finanziamento;

b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua non finanziabilità;

c) l'inammissibilità della domanda, indicandone le motivazioni.

6. L'ufficio competente, contestualmente alla comunicazione della concessione del contributo richiesta al beneficiario una dichiarazione resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, riguardante gli aiuti «*de minimis*» eventualmente ottenuti nel triennio precedente la nuova concessione.

#### Art. 10.

##### *Ammontare del contributo*

1. L'ammontare del contributo è pari al 40% delle spese ammissibili, nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo del contributo è pari a 4.000,00 euro, quello massimo è pari a 10.000,00 euro.

3. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

#### Art. 11.

##### *Erogazione del contributo*

1. Gli interventi per i quali il contributo è stato concesso sono ultimati entro dodici mesi dalla data di concessione.

2. Su motivata preventiva richiesta del beneficiario il termine di cui al comma 1 è prorogato per ulteriori sei mesi.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa in ordine alle modalità di svolgimento del programma di certificazione, all'avvenuta realizzazione dello stesso ed ai risultati conseguiti, corredata dalla documentazione di spesa;

b) attestato di certificazione rilasciato dall'organismo competente;

c) una ulteriore dichiarazione riguardante eventuali contributi *de minimis* concessi.

4. Non sono riconosciute spese eccedenti il preventivo di cui all'art. 8, comma 2, lettera b).

5. La documentazione giustificativa della spesa è presentata in copia non autenticata annullata in originale e corredata da una dichiarazione attestante la rispondenza della documentazione prodotta agli originali.

6. Sono valide, quale documentazione di spesa, fatture quietanzate per l'intero importo ed ogni altro documento considerato valido ai fini fiscali, aventi una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed i termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. L'ufficio competente si riserva la facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

8. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio richiede le necessarie integrazioni. La documentazione integrativa è inviata nel termine di un mese dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, ferma restando la possibilità di richiedere, in via preventiva, una deroga al termine pari ad un mese, per ragioni debitamente motivate.

9. L'ufficio competente, ad avvenuta acquisizione di tutta la documentazione, adotta il provvedimento di erogazione del contributo.

#### Art. 12.

##### *Erogazione dei contributi in via anticipata*

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.

2. La misura dell'anticipazione è pari al 70% del contributo concesso.

3. Le fideiussioni devono prevedere, comunque, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

4. Gli interessati richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso e presentano l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni per la presentazione di documentazione*

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e, ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

#### Art. 14.

##### *Cause di rideterminazione del contributo*

1. L'ufficio competente provvede alla rideterminazione del contributo:

a) quando il contributo da erogare comporta il superamento della soglia «*de minimis*»;

b) quando le spese rendicontate risultano inferiori a quelle ammesse a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'art. 10, comma 2.

#### Art. 15.

##### *Domande inevase*

1. Le domande di contributo rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, sono accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

#### Art. 16.

##### *Revoca*

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni l'ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora, in particolare:

a) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'art. 11, commi 1 e 2;

b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;

c) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa);

d) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento.

#### Art. 17.

##### *Ispezioni e controlli*

1. In qualsiasi momento l'ufficio competente dispone ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese.

#### Art. 18.

##### *Modulistica*

1. L'ufficio competente predispone tutta la modulistica prevista dal presente regolamento.

#### Art. 19.

##### *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 20.

*Disposizioni finali*

1. Le domande di finanziamento sono presentate all'ufficio competente, su apposito modello, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I soggetti che esercitano un'attività professionale non ordinistica in forma individuale e le società i cui soci sono professionisti non ordinistici aderenti alle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, già liberamente costituitesi, possono presentare domanda di finanziamento ad avvenuto inserimento delle medesime nel registro regionale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2004.

## Art. 21.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

05R0550

**REGIONE TOSCANA****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2005, n. 53/R.**

**Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004, n. 42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 «Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti»).**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 35 del 24 agosto 2005)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 42, comma 2, e l'art. 66, comma 3, dello statuto;

Visto il regolamento del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004, n. 42/R (regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 «Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti»);

Vista la decisione della giunta regionale n. 6 del 4 luglio 2005 con la quale si è approvata la proposta di modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004, n. 42/R previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, nonché delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Visto il parere favorevole della III commissione consiliare espresso nella seduta del 21 luglio 2005;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 19 luglio 2005;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 814 dell'8 agosto 2005 che approva le modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004 n. 42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 «Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti»);

EMANA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 18 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004 n. 42/R*

1. Il comma 2 dell'art. 18 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2 agosto 2004, n. 42/R è sostituito dal seguente:

«2. Sono esonerati dal rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale di chiusura e dei turni di chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale:

a) gli impianti che erogano esclusivamente metano o gas di petrolio liquefatto (GPL);

b) gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento, a condizione che al di fuori dell'orario di servizio l'attività di erogazione si svolga senza la presenza del gestore.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 18 del decreto del presidente della giunta regionale n. 42/R/2004 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura domenicale e festiva anche gli impianti che erogano metano o GPL all'interno di un complesso di distribuzione comprendente anche altri carburanti. L'esenzione è consentita a condizione che il gestore adotti gli accorgimenti necessari al fine di separare funzionalmente le attività di erogazione dei diversi prodotti e ne dia comunicazione con i termini e le modalità stabiliti dal comune.»

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 22 agosto 2005

MARTINI

05R0609

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 agosto 2005, n. 54/R.**

**Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 35 del 24 agosto 2005)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Visti gli articoli 5, comma 3, 15 comma 1, lettera d) e 21 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) che rimandano la disciplina delle procedure al regolamento di attuazione;

Vista la decisione della giunta regionale n. 10 del 4 luglio 2005 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento in oggetto, previa acquisizione dei pareri del presidente del comitato tecnico della programmazione, del tavolo di concertazione in agricoltura, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale - enti locali;

Visto il parere della II commissione consiliare espresso nella seduta del 21 luglio 2005;

Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere della II commissione consiliare;

Visto il parere del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 19 luglio 2005;

Ritenuto di tener conto parzialmente delle osservazioni formulate nel parere del consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 821 dell'8 agosto 2005 che approva il regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *O g g e t t o*

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), disciplina quanto previsto dalla citata legge ai seguenti articoli:

- a) 5, comma 3;
- b) 15, comma 1, lettera d);
- c) 21.

2. Il presente regolamento non si applica alla pesca professionale, disciplinata dal Piano regionale, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 7/2005, e dai piani provinciali di cui all'art. 9 della medesima.

#### Art. 2.

##### *Mezzi consentiti per la pesca dilettantistica*

1. Nelle acque classificate a salmonidi ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2005 è consentito:

- a) l'uso di una sola canna munita di un solo amo;
- b) l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami anche multipli;
- c) l'uso della moschiera e della camoliera, corredate di non più di tre ami.

2. Nelle acque a salmonidi è vietata la pasturazione, nonché l'uso come esca di uova di pesci o larve di mosca. Delle larve di mosca è vietata altresì la detenzione sul luogo di pesca.

3. Nelle acque classificate a ciprinidi ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 7/2005, è consentito:

- a) l'uso dei mezzi previsti per le acque a salmonidi ai sensi del comma 1;
- b) l'uso di un numero di canne fino a tre, collocate in uno spazio massimo di 10 metri, recanti ciascuna fino a due ami, semplici o multipli;
- c) l'uso della mazzacchera e della bilancia, anche montata su palo di manovra, con lato massimo della rete di metri 1,50 e maglie dilato non inferiore a 1 centimetro.

4. Nelle acque a ciprinidi è vietato l'uso della bilancia a scorrere. L'uso della bilancia è altresì vietato dove la larghezza del corpo idrico non raggiunga i 6 metri.

5. Nelle acque di foce o salmastre e negli specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie, oltre a quanto consentito nelle acque a salmonidi e a ciprinidi, è consentito l'uso della tirlindana, munita di non più di tre ami, semplici o multipli, e della bilancia con lato della rete non superiore a 5 metri, e maglie dilato non inferiore a 1 centimetro.

6. Limitatamente al periodo in cui è consentita la pesca al crognolo o latterino, nella bilancia è ammesso l'uso di una toppa centrale dilato non superiore a 3 metri e con maglie di 6 millimetri di lato. I periodi di pesca al crognolo o latterino sono indicati nel piano provinciale e nel corso di un anno non possono superare la durata complessiva di sei mesi.

7. È vietato utilizzare per la pesca qualunque strumento o attrezzo non elencato nel presente articolo.

#### Art. 3.

##### *Posto di pesca*

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante ha diritto a che il pescatore sopraggiunto si collochi a una distanza minima di 15 metri.

Tale distanza è raddoppiata per la pesca con bilancella o per la pesca da natante di cui all'art. 4.

3. Durante il legittimo esercizio della pesca il pescatore ha diritto a non essere soggetto a turbative da parte di terzi, finché non abbia ultimato le relative operazioni.

#### Art. 4.

##### *Pesca da natante*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per natante una struttura galleggiante in grado di effettuare spostamenti guidati, idonea al trasporto di più di una persona.

2. In mancanza dell'individuazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera p) della legge regionale n. 7/2005, dei corpi idrici o i tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante, essa è vietata nelle acque fluviali classificate a salmonidi.

#### Art. 5.

##### *Periodi di pesca*

1. La pesca è consentita da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto.

2. L'esercizio della pesca nelle zone di foce o ad acque salmastre e in specchi lacustri, naturali o artificiali di rilevante superficie, non è soggetta a limitazioni di orario.

3. Sono consentite senza limiti di tempo, fuorché nelle acque a salmonidi:

- a) la pesca con la mazzacchera;
- b) la pesca con la canna all'anguilla, al pesce gatto, al siluro e ai gamberi;
- c) la pratica del carp-fishing, nei corpi idrici individuati dalle province.

4. Durante la pesca notturna è vietata la detenzione di specie diverse da quelle di cui è consentita la pesca, eccezion fatta per le esche.

#### Art. 6.

##### *Limiti di cattura*

1. Alle attività di pesca si applicano i limiti di cattura stabiliti all'allegato A al presente regolamento, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I limiti concernenti i modi di pesca, i tempi, le specie, le misure minime e il numero di catture, sono derogabili quando i corpi idrici siano sottoposti a forme di gestione convenzionata.

3. È vietata la pesca del gambero italoico, del gobione, dello scazone, del ghiozzo, dello spinarello, del cobite e del nono.

4. Per le specie non indicate nell'allegato A si applicano i divieti previsti dalle leggi nazionali.

5. Il pesce di misura inferiore a quella minima consentita è liberato e reimmesso in acqua.

#### Art. 7.

##### *Ulteriori limitazioni e divieti*

1. È vietato disporre reti da posta a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, da sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.

2. Sono altresì vietate le seguenti attività:

- a) la pesca con le mani;
- b) la pesca subacquea;
- c) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
- d) la pesca mediante prosciugamento;

- e) la pesca con materiale esplodente;
  - f) la pesca con la corrente elettrica;
  - g) la pesca e la pasturazione con sangue o con attivanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;
  - h) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;
  - i) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.
3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa anche estetica dei luoghi.
4. È vietato introdurre nel territorio della Toscana materiale ittico vivo sprovvisto di certificazione sanitaria.

## Art. 8.

*Reimmissione in acqua della fauna ittica viva detenuta illecitamente*

1. Chi venga trovato dai soggetti incaricati della vigilanza in possesso di fauna ittica viva in violazione alle disposizioni della legge regionale n. 7/2005 e del presente regolamento è tenuto a reimmetterlo in acqua.

## Art. 9.

*Tabelle di segnalazione*

1. Le tabelle di segnalazione hanno dimensioni minime di 20 per 30 centimetri con scritta nera su fondo giallo.
2. Le tabelle sono collocate su sostegni, naturali o artificiali, tinte di bianco sulle vie e punti di accesso su tutto il perimetro dell'area interessata, ad un'altezza che ne consenta la visibilità frontale da almeno 30 metri di distanza.
3. Nel caso in cui la zona sia attraversata da ponti, traghetti, o guadi, almeno una tabella è posizionata nei punti di accesso.
4. Le tabelle di segnalazione sono mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità dai gestori dei corpi idrici.

## Art. 10.

*Zone a regolamento specifico*

1. Le province istituiscono zone a regolamento specifico, al fine della promozione dei valori della pesca e della cultura dell'acqua, nonché del concorso allo sviluppo delle aree rurali circostanti.
2. Le zone a regolamento specifico hanno durata massima di dieci anni.
3. La gestione delle zone a regolamento specifico avviene mediante convenzione, sulla base di un piano adottato dalla provincia, che individua gli scopi specifici perseguiti con l'istituzione della zona, i relativi stanziamenti, e i criteri per l'affidamento della gestione.
4. Nella convenzione di cui al comma 3 sono indicati:
- a) il numero massimo ammissibile di pescatori;
  - b) le modalità di accesso, tali da consentire la fruizione a tutti i richiedenti, fermo restando il limite di cui alla lettera a);
  - c) le forme di controllo e vigilanza;
  - d) il regolamento di pesca;
  - e) le modalità per l'eventuale cessazione anticipata della convenzione.
5. Nelle zone a regolamento specifico è vietato lo svolgimento di raduni di pesca e gare agonistiche. Il piano di gestione di cui al comma 2 può prevedere limitate deroghe, compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
6. Le zone a regolamento specifico sono segnalate mediante tabelle, realizzate in conformità all'art. 9, recanti la scritta «Zona a regolamento specifico - pesca consentita agli autorizzati».
7. Quando nella zona a regolamento specifico sia previsto dalla convenzione il rilascio del pescato o l'adozione di accorgimenti per la tutela dell'integrità fisica dei pesci, i tempi di pesca possono essere ampliati rispetto a quelli previsti dall'art. 5 o dai piani provinciali.

## Art. 11.

*Zone di frega*

1. Nelle parti di zona ittica nelle quali è consentito l'esercizio della pesca possono essere istituite zone di frega, limitatamente al periodo di riproduzione della fauna ittica.
2. I confini delle zone di frega sono delimitati da tabelle, in conformità all'art. 9, recanti la scritta «Zona di frega, divieto di pesca dal ..... al .....».
3. Nel periodo di validità della zona di frega, oltre alla pesca, sono vietati atti di sommossa del fondo.

## Art. 12.

*Zone di protezione*

1. Le province possono istituire, anche su segnalazione di altri enti locali, associazioni di pescatori o associazioni ambientaliste, zone di protezione a fini di tutela delle risorse ittiche e di riequilibrio biologico dei corpi idrici.
2. Le zone di protezione sono istituite prioritariamente in ambienti carenti di risorse ittiche, per favorire la riproduzione naturale, lo sviluppo e l'ambientamento di soggetti eventualmente immessi.
3. Le zone di protezione sono assoggettate a divieto di pesca totale o parziale, applicato in modo differenziato relativamente a specie, taglie minime, tempi e modi di pesca consentiti. Possono essere effettuate catture per esigenze di ripopolamento.
4. La gestione delle zone di protezione avviene mediante convenzione con soggetti pubblici o privati, singoli o associati, in cui siano definiti mezzi e modalità della gestione medesima.
5. La durata minima della zona di protezione ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente articolo è di quattro anni.
6. Le zone di protezione sono segnalate mediante tabelle, in conformità all'art. 9, recanti la scritta «Zona di protezione», e l'indicazione della tipologia di protezione esercitata.

## Art. 13.

*Campi di gara*

1. Le province istituiscono campi di gara su richiesta delle associazioni dei pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale.
2. I campi di gara sono istituiti in tratti di sponda idonei per specifiche condizioni ambientali.
3. L'atto istitutivo del campo di gara ha validità fino a un massimo di sei anni, è rinnovabile, e detta:
- a) le misure di salvaguardia ambientale;
  - b) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle gare;
  - c) la destinazione del pescato e le eventuali immissioni.
4. I campi di gara sono delimitati con tabelle recanti la scritta «campo di gara» in conformità all'art. 9.
5. I campi di gara sono chiusi alla libera pesca il giorno dello svolgimento delle prove, sino al termine delle stesse.
6. Il periodo di effettiva chiusura alla libera pesca è indicato in cartelli, aggiuntivi alle tabelle, recanti l'indicazione del campo di gara e collocati a cura del soggetto organizzatore della prova agonistica.

## Art. 14.

*Gare di pesca*

1. Le gare di pesca agonistica o i raduni di pesca si effettuano nei campi di cui all'art. 13.
2. Nelle gare di pesca non si applicano limiti di cattura.
3. Al fine di consentire lo svolgersi di manifestazioni con regolamento particolare, quando l'azione di pesca non risulti pregiudizievole per la fauna ittica in genere e l'ambiente, l'atto di cui all'art. 13, comma 3, può prevedere deroghe alle disposizioni in materia di orario di pesca.
4. Le associazioni di pescatori o gruppi sportivi od agonistici operanti nel settore della pesca possono, in occasione di singole gare, richiedere alla provincia di delimitare temporaneamente tratti di sponda di corpi idrici, idonei allo svolgimento delle stesse.

5. Quando alle gare e manifestazioni sportive siano iscritti anche pescatori non in possesso di licenza, si provvede a munirli di licenza di pesca di tipo D di cui all'art. 15, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 7/2005. A tal fine gli organizzatori della gara o manifestazione sono autorizzati, previa predisposizione di un elenco degli interessati, a effettuare un versamento, anche cumulativo, di un euro per ciascun pescatore, entro cinque giorni dallo svolgimento della manifestazione.

6. L'elenco di cui al comma 5, corredato dei dati anagrafici degli interessati, è compilato prima dell'inizio della manifestazione, sottoscritto dal responsabile dell'organizzazione della gara, e tenuto a disposizione degli addetti alla vigilanza ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2005.

7. Gli organizzatori delle gare danno notizia alla provincia territorialmente interessata delle partecipazioni di cui al comma 5, accertano l'avvenuto versamento della tassa o, se del caso, vi provvedono.

#### Art. 15.

##### *Prelievi a fini di studio*

1. Le province disciplinano l'autorizzazione all'effettuazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, anche in tempi e luoghi vietati alla pesca, su specie o esemplari di cui non è permessa la cattura e con mezzi proibiti.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione i prelievi effettuati a fini di tutela in condizioni di emergenza.

3. I soggetti che effettuano il prelievo di cui al comma 2 ne danno comunicazione alla provincia, indicando tempi, luoghi, modi, specie di fauna ittica, quantità.

#### Art. 16.

##### *Azione unitaria delle associazioni di pescatori*

1. Le province, nell'esercizio delle loro competenze nelle materie disciplinate dal presente regolamento, possono avvalersi di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente.

2. Ai fini del presente regolamento per azione unitaria si intende la partecipazione di almeno tre associazioni di pescatori riconosciute a livello regionale, e rappresentanti la maggioranza assoluta degli iscritti a tali associazioni.

#### Art. 17.

##### *Applicazione del regolamento regionale*

1. Le disposizioni del presente regolamento relative di cui agli articoli 5, 10, commi 3 4 e 7, 12, comma 4, si applicano fino a che le province non abbiano diversamente disposto.

#### Art. 18.

##### *Abrogazione*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 7/2005, le seguenti leggi:

a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica);

b) lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);

c) legge regionale 16 ottobre 1989, n. 63 (Modifiche alla legge regionale n. 25/1984 «Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica»);

d) legge regionale 10 agosto 1992, n. 35 (Modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 25/1984, già modificata dalla legge regionale n. 63/1989);

e) art. 12-bis della legge regionale 28 marzo 1996, n. 26 (Scioglimento del consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66);

f) legge regionale 14 novembre 1996, n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica «legge regionale 24 aprile 1984, n. 25». Modifiche ed integrazioni);

g) legge regionale 19 maggio 1999, n. 29 (Modifiche all'art. 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante «Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica»);

h) lettera c) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2002).

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 22 agosto 2005

MARTINI

ALLEGATO A

#### LIMITI DI CATTURA (ART. 6)

1. Per ogni giornata di pesca si applicano i seguenti limiti di cattura:

- a) salmonidi 6 capi;
- b) persico trota 6 capi;
- c) persico reale 5 capi;
- d) luccio 5 capi;
- e) orata 5 capi;
- f) spigola 5 capi;
- g) ombrina 5 capi;
- h) cheppia 3 capi.

2. È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche aventi lunghezza inferiore a quella indicata, misurata dall'apice del muso fino alla estremità della pinna caudale, e nei periodi a fianco riportati:

- a) salmonidi centimetri 22; dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre al sabato antecedente l'ultima domenica di febbraio;
- b) luccio centimetri 40; dal 1° gennaio al 1° aprile;
- c) tinca centimetri 30; dal 15 maggio al 30 giugno;
- d) carpa centimetri 35; dal 15 maggio al 30 giugno;
- e) persico trota centimetri 30; dal 1° maggio al 30 giugno;
- f) persico reale centimetri 20; dal 1° aprile al 30 giugno;
- g) anguilla centimetri 30;
- h) barbo centimetri 18;
- i) storione centimetri 60;
- j) cefalo o muggine centimetri 20;
- k) passera o rombo centimetri 25;
- l) spigola centimetri 30;
- m) cheppia o alosa dal 1° maggio al 30 giugno;
- n) orata ombrina centimetri 25.

05R0610

**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 14.

**Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 2005)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*O g g e t t o*

1. La presente legge disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

## Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquistati, realizzati o recuperati dagli enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi case popolari o da altri organismi, comunque denominati, operanti nella Regione, per le finalità proprie dell'edilizia residenziale pubblica, a totale carico, con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione o di enti pubblici territoriali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì agli alloggi trasferiti agli enti territoriali o agli Istituti autonomi case popolari ai sensi dell'art. 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Sono soggette ad alienazione anche le superfici non residenziali ricomprese o non in edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica purché realizzate con i fondi dell'edilizia residenziale pubblica, nonché le aree di pertinenza.

4. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi di edilizia agevolata e convenzionata che non siano stati realizzati, acquistati o recuperati dagli Istituti autonomi case popolari o da enti pubblici territoriali.

## Art. 3.

*Piani di vendita*

1. La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, formula piani di vendita, per ambiti provinciali, su proposta dei soggetti di cui all'art. 2.

2. In fase di prima applicazione le proposte devono pervenire alla Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le successive proposte devono pervenire alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

## Art. 4.

*Impiego delle risorse*

1. L'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle superfici non residenziali e delle aree di pertinenza è consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi regionali finalizzati allo sviluppo del settore dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

2. I programmi possono prevedere le tipologie di intervento relative ad acquisto, acquisto e recupero, recupero, nuove costruzioni, programmi di recupero urbano, piani integrati di intervento, eliminazione di baracche o di locali occupati in via provvisoria, acquisto e urbanizzazione di aree di edilizia residenziale pubblica, recupero e costruzione di alloggi per lavoratori dipendenti, adeguamento di impianti, alloggi per studenti universitari, eliminazione di barriere architettoniche, eventuali altre tipologie anche per particolari categorie sociali da individuare di volta in volta.

## Art. 5.

*Requisiti per l'acquisto*

1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gli assegnatari o i loro familiari conviventi aventi i requisiti per la permanenza richiesti dalla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modificazioni, i quali non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto dell'acquisto.

2. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

3. Gli assegnatari, o i loro familiari conviventi, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dalla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modificazioni per la permanenza, qualora non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio, che non può essere alienato a terzi.

## Art. 6.

*Vendita degli alloggi occupati senza titolo o liberi*

1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro un anno dalla sua entrata in vigore i soggetti di cui all'art. 5 che hanno perso i requisiti per la permanenza da non più di cinque anni, di cui alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni per la permanenza possono acquistare gli alloggi purché occupati da almeno dieci anni.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1 possono essere ceduti gli alloggi occupati senza titolo, previa regolarizzazione del contratto di locazione, purché gli occupanti abbiano i requisiti per l'accesso ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modificazioni e l'occupazione duri da almeno due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti di accesso e permanenza previsti dalla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12 e successive modificazioni con precedenza per i terzi che sono già inseriti utilmente nelle graduatorie.

4. Nel caso di vendita a terzi è da escludere la rateizzazione di cui all'art. 9.

5. Ai fini della cessione a terzi il prezzo determinato ai sensi dell'art. 8 costituisce il limite minimo al quale è consentita l'alienazione del bene.

6. Ai fini della cessione a terzi per gli alloggi che allo stato risultino liberi si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

## Art. 7.

*Procedure*

1. Gli enti e gli organismi di cui all'art. 2 adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

## Art. 8.

*Determinazione del prezzo di vendita*

1. Gli alloggi sono alienabili, purché siano stati costruiti da almeno cinque anni, al prezzo di mercato sulla base di apposita stima e parere dell'Agenzia del territorio e, ove necessario, attraverso la revisione delle rendite catastali; i relativi oneri sono a carico dell'acquirente. I soggetti di cui all'art. 2 stipulano apposite convenzioni con l'agenzia del territorio. Per data di costruzione si intende quella del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

2. Nel caso in cui successivamente alla determinazione del prezzo, sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione, di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sugli edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo, determinato ai sensi del comma precedente, è aumentato del costo sostenuto per tali interventi.

## Art. 9.

*Modalità di pagamento*

1. Le alienazioni possono essere effettuate con trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio mediante le seguenti modalità:

*a)* pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

*b)* pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di dieci anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionato.

## Art. 10.

*Gestione e reimpiego dei proventi*

1. I proventi delle alienazioni degli alloggi e di quelle di cui all'art. 11 restano nella disponibilità degli enti proponenti, sono versati su apposito conto corrente aperto dall'Istituto autonomo case popolari competente per territorio e contabilizzati in una gestione speciale.

2. I ricavi delle vendite confluenti nella gestione speciale sono vincolati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e sono assoggettati al principio di unitarietà della programmazione ed impiego delle risorse del settore in conformità all'art. 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La giunta regionale può autorizzare gli Istituti autonomi case popolari ad utilizzare i proventi delle vendite ed eventualmente altri fondi messi a disposizione dall'organo esecutivo regionale al fine di realizzare, anche mediante l'utilizzazione di risorse private, interventi di edilizia residenziale pubblica alla stessa stregua degli operatori privati. A tal fine gli Istituti approvano apposito regolamento che disciplini il concorso dei privati cittadini e l'assegnazione in proprietà delle abitazioni agli stessi.

4. Su proposta dell'Istituto autonomo case popolari competente per territorio la Regione, attraverso l'organo esecutivo, provvede alla programmazione e al reimpiego delle risorse sul territorio.

## Art. 11.

*Alienazione delle unità non abitative e delle aree pertinenziali*

1. Le unità immobiliari ad uso non abitativo di cui al comma 3 dell'art. 2 e le aree di pertinenza sono alienabili al prezzo di mercato sulla base di apposita stima e parere dell'Agenzia del territorio e, ove necessario, attraverso la revisione delle rendite catastali; i relativi oneri sono a carico dell'acquirente. I soggetti di cui all'art. 2 stipulano apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio.

2. Il pagamento avviene in unica soluzione ove trattasi di superfici non residenziali non ricomprese in edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica e relative aree di pertinenza. Per le superfici non residenziali ricomprese in edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica e per le relative aree di pertinenza il pagamento avviene nella stessa forma di cui all'art. 9.

## Art. 12.

*Vincolo di inalienabilità*

1. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge, ad esclusione delle superfici non residenziali non ricomprese in edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica e relative

aree di pertinenza, non possono essere alienati per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo.

## Art. 13.

*Rinvio per le agevolazioni fiscali*

1. Alle operazioni di vendita degli alloggi si applicano le disposizioni di cui al comma 22 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

## Art. 14.

*Salvaguardia dei diritti progressi*

1. Sono fatti salvi i diritti all'acquisto di cui alle leggi vigenti maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 15.

*Direttive per l'attuazione*

1. La giunta regionale può emanare direttive di attuazione della presente legge.

## Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 maggio 2005

IORIO

05R0411

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 15.

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, concernente: «Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29», come modificata ed integrata dalle leggi regionali 28 maggio 2002, n. 6, e 26 agosto 2002, n. 19.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'art. 25 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. — 1. L'ufficio viene costituito con le modalità di cui all'art. 4, comma 4, negli ambiti dei servizi, quando si manifesti la necessità, anche temporanea, di una unità operativa organica per l'assolvimento di compiti gestionali e di obiettivo, da affidare alla responsabilità di personale qualificato appartenente alla categoria D.

2. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, determina i criteri ed i limiti unitamente ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, per l'attribuzione dell'incarico d'ufficio al personale in posizione giuridica D3 ed al personale che, in posizione giuridica D1, possiede specifica professionalità, adeguata esperienza funzionale o prolungata applicazione a particolari mansioni idonee all'assegnazione della responsabilità dell'ufficio».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 maggio 2005

IORIO

05R0412

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 16.

**Disposizioni modificative della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9, ad oggetto: «Provvedimenti per l'adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise.»**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 10 del 16 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 3, lettera e) della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9 le parole «stabilisce contatti e cura i rapporti, anche stipulando apposite convenzioni», sono sostituite dalle parole «intrattiene rapporti di carattere informativo».

Art. 2.

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 9 è abrogato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 maggio 2005

IORIO

05R0413

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 17.

**Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23, ad oggetto: «Realizzazione e gestione delle aree naturali protette».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 10 del 16 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 4, comma 1, lettera a); nonché all'art. 7, comma 2; nonché all'art. 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23, la parola «sperimentazione» è sostituita dalla parola «perimetrazione».

2. All'art. 5, comma 3, lettera d), della legge regionale 20 ottobre 2004, n. 23, la parola «drenaggio» è sostituita dalla parola «danneggiamento».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 maggio 2005

IORIO

05R0414

LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2000, n. 23, ad oggetto: «Nuova disciplina della commissione regionale per la parità e le pari opportunità».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 10 del 16 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 23, è sostituito dal seguente:

«4. Il consiglio regionale provvede alla dotazione di personale, strutture e mezzi idonei al funzionamento della commissione».

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 maggio 2005

IORIO

05R0415

**LEGGE REGIONALE 5 maggio 2005, n. 19.**

**Promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio tratturale e della civiltà della transumanza nella Regione Molise.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 10 del 16 maggio 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. La presente legge è finalizzata a:

a) favorire le azioni di valorizzazione, promozione e tutela del patrimonio tratturale regionale e della civiltà della transumanza;

b) contribuire all'attuazione della legge regionale 11 aprile 1997, n. 9, ad oggetto: «Tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi» e del regolamento 11 febbraio 2000, n. 1;

c) contribuire al perseguimento degli obiettivi previsti nell'art. 114, commi 11, 12 e 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in relazione alla istituzione del «Coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà della transumanza», nonché agli accordi di programma stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed alle delibere CIPE emanate in attuazione di A.P.E., «Appennino Parco d'Europa».

2. Il patrimonio tratturale regionale, ai fini della presente legge, è costituito dal patrimonio materiale (fisico, storico, archeologico) ed immateriale (etnologico, sociale, antropologico, produttivo).

## Art. 2.

*Coordinamento regionale dei tratturi e della civiltà della transumanza*

1. La Regione Molise, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, istituisce il coordinamento regionale dei tratturi e della civiltà della transumanza, di seguito denominato coordinamento regionale.

2. Il coordinamento regionale è un organismo costituito quale nucleo territoriale del coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà della transumanza di cui all'art. 114, comma 11, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000.

3. Il coordinamento regionale è presieduto dall'assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, ed è composto da:

- a) un dirigente dell'assessorato al turismo;
- b) un dirigente dell'assessorato alle politiche agricole;
- c) un dirigente dell'assessorato all'ambiente
- d) un rappresentante dell'Università del Molise;

e) un rappresentante dell'ANCI per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia;

f) un rappresentante dell'UNCEM per la provincia di Campobasso ed uno per la provincia di Isernia;

g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nella Regione;

h) un rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative nella Regione;

i) un rappresentante delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative nella Regione;

j) un rappresentante delle associazioni turistiche riconosciute ai sensi della legge regionale n. 9/1985.

4. Il coordinamento regionale è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, d'intesa con gli assessorati regionali all'ambiente, alle politiche agricole ed al turismo.

5. Il coordinamento ha sede presso l'assessorato regionale all'ambiente.

6. Ai componenti del coordinamento è riconosciuto un gettone di presenza nella misura indicata all'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7.

## Art. 3.

*Compiti del coordinamento regionale*

1. Il coordinamento regionale svolge le seguenti funzioni:

a) elabora e propone alla giunta regionale il modello di sviluppo regionale del sistema dei tratturi e della civiltà della transumanza e le relative modalità attuative;

b) predispose la redazione del Piano di valorizzazione dei tratturi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 9/1997 al fine di costituire il «Parco dei tratturi» previsto all'art. 4 della legge regionale n. 9/1997;

c) redige il Piano di alienazione, di cui all'art. 7 della legge regionale n. 9/1997, che viene adottato dalla giunta regionale;

d) fornisce consulenza sui temi programmatici e di pianificazione riguardanti il sistema dei tratturi e della civiltà della transumanza, ivi comprese le procedure attuative del regolamento regionale 11 febbraio 2000, n. 1;

e) sviluppa, nell'ambito del sistema dei tratturi, gli aspetti storici e culturali, etnologici ed antropologici, gli aspetti produttivi, ambientali, turistici, agrituristici e turistico-ambientali.

## Art. 4.

*Segreteria tecnica del coordinamento regionale dei tratturi*

1. Il coordinamento, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, si avvale della segreteria tecnica composta dal responsabile della segreteria, con compiti di segretario generale del coordinamento regionale, e da tre tecnici esperti nelle materie trattate, scelti tra i dipendenti della Regione Molise.

2. Il responsabile della segreteria ed i componenti sono nominati dalla giunta regionale, su proposta del coordinamento regionale, in base alla formazione professionale da comprovare con appositi *curricula*.

3. Il coordinamento si avvale, per esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse all'attuazione del modello di sviluppo, mediante apposita convenzione, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica di professionisti, di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'esercizio 2005 in € 100.000,00 si fa fronte con le risorse iscritte nella U.P.B. n. 290: «Bonifica e irrigazione», dove, ai fini della gestione, è iscritto apposito capitolo con la seguente denominazione: «Oneri per la tutela, valorizzazione e gestione del demanio tratturi: legge regionale 11 aprile 1997, n. 9».

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le stesse leggi approvative dei rispettivi bilanci.

## Art. 6.

*Norme finali*

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

2. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 5 maggio 2005

IORIO

05R0416

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2005, n. 12.

**Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2005*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

## TITOLO I

## INDIRIZZI GENERALI

## Art. 1.

*Principi e finalità*

1. La Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individua e favorisce le iniziative per la promozione, la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali della Campania e la utilizzazione di tale patrimonio al fine di assicurare lo sviluppo degli studi e della ricerca scientifica ed il diritto alla cultura di tutta la comunità.

2. La Regione, anche in concorso con gli enti locali e con gli altri soggetti titolari dei musei riconosciuti ai sensi dell'art. 4, ne promuove e favorisce l'istituzione, la valorizzazione e la fruizione al fine di:

a) conoscere, conservare, esporre e valorizzare le raccolte di interesse artistico, storico, archeologico, demoetnoantropologico e naturalistico, appartenenti agli enti locali o di interesse locale;

b) provvedere ad interventi diretti di salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali pertinenti al proprio territorio, assicurandone la pubblica fruizione;

c) promuovere ricerche, itinerari e attività informative e didattiche, anche con l'apporto delle soprintendenze, delle università, degli enti di ricerca, delle associazioni, delle organizzazioni di volontariato o dei privati presenti sul territorio regionale, al fine di consentire la conoscenza dell'intero patrimonio culturale regionale.

## Art. 2

*Oggetto della legge*

1. Sono oggetto della presente legge i musei, le collezioni e le raccolte di interesse artistico, storico, archeologico, demoetnoantropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o di interesse locale nonché gli ecomusei di iniziativa degli enti locali per la conservazione e la valorizzazione di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte.

## TITOLO II

DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEI MUSEI  
DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCALE

## Art. 3

*Definizione*

1. Il museo è una istituzione culturale permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico. Effettua ricerche sulle testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, di educazione e di diletto.

2. Sono musei di enti locali quelli istituiti e gestiti dai comuni, dalle province e dalle comunità montane.

3. Sono musei di interesse locale quelli appartenenti a soggetti giuridici diversi dagli enti locali.

4. Gli enti locali e i soggetti giuridici diversi dagli enti locali per istituire propri musei devono possedere locali idonei, un patrimonio di beni da esporre e personale scientifico, tecnico e di custodia idoneo alla tipologia e alla dimensione della struttura museale. Devono, inoltre, dotarsi del regolamento di gestione del museo di cui all'art. 8.

5. Il settore regionale musei e biblioteche verifica i requisiti di cui al comma 4, ne valuta l'idoneità ed autorizza l'istituzione del museo.

## Art. 4.

*Riconoscimento dell'interesse regionale*

1. Sono considerati musei di interesse regionale tutti i musei, le raccolte o le collezioni particolarmente significative di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali, cui la giunta regionale, su richiesta dei soggetti proprietari e su proposta dell'assessore competente, attribuisce con delibera lo *status* di interesse regionale.

2. La richiesta deve essere inoltrata al settore regionale musei e biblioteche entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, corredata da:

a) dichiarazione di proprietà del bene;

b) dichiarazione del titolo di proprietà dell'immobile sede del museo o, se l'immobile non è di proprietà degli enti titolari dei musei, la dichiarazione di disponibilità dello stesso senza soluzione di continuità per almeno dieci anni;

c) planimetria dei locali del museo;

d) planimetria della zona dell'insediamento dell'immobile;

e) relazione tecnico-scientifica sui beni esposti e sull'idoneità dei locali museali;

f) nulla osta della territoriale soprintendenza ai beni archeologici o di quella per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico, se si tratta di beni rientranti nelle competenze delle stesse;

g) proposta di regolamento di gestione del museo.

3. In caso di musei appartenenti a soggetti diversi dagli enti locali territoriali la documentazione di cui al comma 2 deve essere integrata dalla copia dell'atto costitutivo dell'ente e dello statuto, da cui risulti che l'ente è senza scopo di lucro. La documentazione deve essere inviata, per conoscenza, anche alla locale amministrazione comunale.

4. Il riconoscimento dell'interesse regionale dei musei è il presupposto indispensabile per la ammissibilità ai contributi regionali e a tutti i benefici di cui alla presente legge.

## Art. 5.

*Compiti fondamentali dei musei*

1. Sono compiti fondamentali del museo:

a) l'individuazione, l'acquisizione, l'inventariazione, la catalogazione, l'ordinamento, la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle raccolte;

b) l'attività di documentazione, ricerca scientifica e storica negli ambiti e nelle materie di competenza;

c) la fruizione dei beni di sua proprietà o ad esso affidati;

d) l'organizzazione di attività didattiche ed il collegamento con il mondo della scuola, dell'università e delle istituzioni culturali e di ricerca;

e) la promozione e la realizzazione di ogni altra iniziativa atta ad individuare i musei come servizi culturali pubblici e polifunzionali;

f) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite.

2. I musei, per lo svolgimento delle attività e dei settori di competenza, possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni, dell'apporto degli istituti centrali e degli organi periferici del ministero per i beni e le attività culturali, delle università, della scuola, degli enti di ricerca e degli istituti o associazioni culturali regionali, nazionali e internazionali.

#### Art. 6.

##### *Sistema museale associativo*

1. In attuazione dei principi di cui all'art. 1, per l'ordinamento e per il migliore funzionamento dei musei e dei servizi all'utenza, gli enti locali possono associarsi e formare sistemi museali territoriali o tematici cui possono aderire gli altri soggetti proprietari di musei dichiarati dalla Regione di interesse regionale.

2. Il sistema museale territoriale o tematico è disciplinato da accordi tra i soggetti associati ai sensi della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Adempimenti*

Gli enti locali e gli altri soggetti proprietari di musei, raccolte e collezioni dichiarati di interesse regionale devono garantire:

a) l'apertura al pubblico;

b) la disponibilità di servizi gratuiti per la consultazione e l'uso didattico dei dati relativi ai beni conservati;

c) la disponibilità di strutture e servizi adeguati alla conservazione, alla custodia ed alla sicurezza dei beni e delle persone;

d) la disponibilità di risorse finanziarie necessarie per l'ordinaria gestione del museo e per il perseguimento delle sue finalità;

e) la tenuta di inventari e cataloghi, compilati ai sensi della normativa statale e regionale vigente, nei quali devono essere indicati tutti i beni di proprietà e comunque disponibili.

2. Ogni museo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, pena l'esclusione dai contributi regionali, deve affiancare allo statuto costitutivo il regolamento museale di funzionamento e di fruizione dei beni, di cui all'art. 8.

#### Art. 8.

##### *Regolamento dei musei*

1. Il regolamento museale prevede:

a) la natura del museo come organismo permanente senza scopo di lucro;

b) la missione e la finalità del museo;

c) le forme di governo e di gestione, l'assetto finanziario e l'ordinamento contabile;

d) le norme e le dotazioni di personale, i requisiti e le responsabilità del direttore o del responsabile del museo; i principi ed i criteri generali relativi alla dotazione organica, alle forme di reclutamento ed inquadramento contrattuale del personale, ai rapporti di collaborazione e di consulenza e alle modalità di affidamento dei servizi in concessione, in una visione globale delle problematiche relative alle risorse umane;

e) il patrimonio;

f) i principi generali e le regole specifiche per la gestione e cura delle collezioni;

g) i principi generali e le regole specifiche per l'erogazione dei servizi al pubblico;

h) le modalità di raccolta dei dati sull'attività e la gestione del museo ai fini statistici e di programmazione;

i) i compiti e le funzioni che il museo deve assumere in riferimento al contesto territoriale e nell'ambito di una eventuale forma di organizzazione associata.

2. L'organo di governo del museo deve approvare e rendere pubblico, con l'invio di copia almeno all'assessorato regionale al ramo e a quello provinciale territorialmente competente, un documento programmatico che, in conformità al regolamento del museo, ne individua gli obiettivi annuali e pluriennali.

#### Art. 9.

##### *Personale dei musei*

1. Ogni museo, per realizzare i propri compiti, deve essere dotato, da parte degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili, di personale adeguato per numero e qualificazione in relazione:

a) alle sue dimensioni;

b) alle caratteristiche delle collezioni;

c) alle responsabilità e funzioni del museo stesso, anche in rapporto con le altre istituzioni del territorio.

2. La Regione promuove e finanzia progetti di formazione e di aggiornamento professionale del personale operante nei musei degli enti locali o di interesse locale, ai sensi della lettera j) comma 1 dell'art. 10.

Le attività di formazione possono essere effettuate in collaborazione con le università, gli istituti centrali e periferici dello Stato, i musei degli enti locali ed altri istituti di ricerca.

3. Gli enti locali proprietari dei musei ed i titolari di musei di interesse locale favoriscono la partecipazione del personale alle iniziative di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione, anche all'estero, in orario di servizio o comunque retribuito.

### TITOLO III

#### FUNZIONI E COMPETENZE

#### Art. 10.

##### *Funzioni della Regione, delle province e dei comuni*

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione:

a) elabora le linee programmatiche e i piani di intervento triennali e annuali;

b) individua le risorse da destinare ai musei, riconosciuti di interesse regionale, cui sono concessi i contributi, nonché le modalità e i tempi di esecuzione degli interventi;

c) individua le collezioni, le raccolte ed i musei appartenenti a soggetti diversi dagli enti locali territoriali da riconoscere di interesse regionale con decreto dell'assessore regionale competente;

d) approva le direttive per il funzionamento dei musei;

e) rileva le condizioni attuali di ogni museo e raccolta, indica gli adempimenti necessari per conseguire i livelli minimi quantitativi e qualitativi delle dotazioni e delle prestazioni stabiliti per ogni museo o sistema; registra gli ulteriori livelli eventualmente su scala provinciale, intercomunale e comunale;

f) promuove iniziative di carattere culturale, scientifico, didattico, promozionale da realizzare per ampi comparti territoriali e con il coinvolgimento di più musei e realizza progetti ed iniziative anche in

g) collaborazione con musei e istituti operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai paesi europei;

h) detta direttive, d'intesa con gli organi statali competenti, per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale in caso di calamità naturale;

i) promuove d'intesa con le province la costituzione di sistemi museali territoriali;

j) promuove i progetti di inventariazione e catalogazione nel rispetto delle metodologie definite con accordi tra il ministero per i beni e le attività culturali e le regioni in conformità alla lettera e), comma 4, art. 149 del decreto legislativo n. 112/1998;

k) definisce i profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori culturali dei musei ed emana atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o ai soggetti titolari della gestione dei musei;

l) istituisce musei regionali, come istituzioni di salvaguardia, di promozione e di valorizzazione dei beni culturali regionali;

m) incrementa il patrimonio pubblico di beni culturali sia con l'acquisto diretto, sia con l'esercizio del diritto di prelazione o di esproprio con le modalità previste dagli articoli 60, 61, 62 e 95 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sia con il sostegno agli enti locali nell'esercizio delle stesse funzioni.

2. Per i fini di cui all'art. 1 le province:

a) promuovono la conoscenza e la valorizzazione dei musei presenti sul proprio territorio, con la collaborazione delle istituzioni scolastiche e universitarie, delle istituzioni culturali, delle associazioni e delle aziende di promozione turistica.

b) favoriscono il coordinamento e il potenziamento delle attività dei musei presenti sul proprio territorio;

c) promuovono d'intesa con la Regione la costituzione di sistemi museali territoriali e tematici;

d) svolgono, se titolari di musei, ai fini della loro gestione, funzioni analoghe a quelle disciplinate per i comuni.

3. I comuni provvedono, in forma diretta o associata:

a) all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo ed al coordinamento dei musei e delle raccolte di cui sono titolari nonché all'approvazione dei regolamenti e delle carte dei servizi ed alla promozione dell'autonomia gestionale;

b) all'apertura al pubblico dei musei, adottando orari e modalità che ne favoriscano la più ampia fruizione da parte della collettività;

c) all'efficienza delle strutture e all'idoneità dei servizi per la conservazione, la tutela e la sicurezza dei beni e delle persone;

d) alle misure necessarie alla realizzazione dei compiti fondamentali dei musei;

e) alla collaborazione con le istituzioni e le associazioni finalizzate allo sviluppo della conoscenza e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

4. Nell'ambito delle rispettive funzioni, la Regione e gli enti locali territoriali, singolarmente o in concorso tra di loro, possono stipulare convenzioni con gli altri soggetti, pubblici o privati, al fine di favorire il raccordo tra i musei e l'integrazione delle raccolte esistenti sul territorio, in funzione della loro valorizzazione, dell'ampliamento e del coordinamento delle strutture, dei servizi e delle attività e della loro più ampia fruizione. Le convenzioni devono indicare gli impegni e gli oneri, anche in caso di risoluzione, a carico delle parti contraenti.

#### TITOLO IV PROGRAMMAZIONE

##### Art. 11.

###### *Piano triennale*

1. Il Piano triennale è lo strumento di programmazione pluriennale.

2. La giunta regionale approva la proposta di piano triennale formulata dall'assessore competente entro e non oltre il termine del 30 ottobre antecedente il primo annodi ogni triennio, e lo invia alla commissione consiliare competente che esprime entro trenta giorni il suo parere. Decorso il termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

3. Il piano triennale:

a) prevede gli interventi di salvaguardia che rivestono particolare urgenza al fine di arrestare i processi di degrado e la dispersione del patrimonio culturale d'intesa con le competenti Soprintendenze territoriali ove previsto;

b) programma gli interventi per la manutenzione e il restauro dei beni culturali dei musei e delle raccolte di enti locali o di interesse locale;

c) programma le attività editoriali concernenti i cataloghi scientifici delle raccolte museali e altre pubblicazioni comunque inerenti il patrimonio culturale campano;

d) programma le iniziative per l'incremento delle raccolte;

e) programma gli interventi di adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili adibiti a sede dei musei di ente locale;

f) determina gli standard funzionali dei singoli istituti e servizi museali anche con riguardo all'entità ed ai profili professionali del personale;

g) individua le iniziative e gli strumenti per la qualificazione e la formazione del personale addetto;

h) programma le iniziative e gli interventi a cura del settore musei e biblioteche.

##### Art. 12.

###### *Piano annuale*

1. Il programma annuale di attuazione costituisce lo strumento:

a) di realizzazione del piano triennale;

b) di monitoraggio e verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi progressi;

c) di riparto delle risorse finanziarie.

2. Il programma annuale di attuazione è costituito da progetti, predisposti dagli enti locali e dal settore competente, nonché dagli altri soggetti titolari di istituti museali, riconosciuti di interesse regionale, con la richiesta di contributi regionali, che dalla Regione sono valutati coerenti con gli obiettivi di cui all'art. 1;

3. I progetti, firmati dal direttore del museo o da esterni con adeguata qualificazione comprovata da dettagliato *curriculum* professionale, con le relative istanze di contributo sono trasmessi entro il 31 gennaio alla giunta regionale, al fine della predisposizione del piano annuale degli interventi.

#### TITOLO V

#### CONTRIBUTI E PROCEDURE

##### Art. 13.

###### *Interventi e contributi*

1. In attuazione del piano triennale i piani annuali prevedono e determinano gli interventi ed i relativi contributi. I contributi sono concessi per le seguenti finalità:

a) istituzione di musei di enti locali;

b) adeguamento, consolidamento e manutenzione degli immobili adibiti a sede dei musei di ente locale;

c) allestimenti e strumentazione per i musei di enti locali e di interesse locale;

d) censimento, inventariazione, catalogazione, manutenzione e restauro di beni culturali costituenti le raccolte dei musei degli enti locali e di interesse locale;

e) edizione dei cataloghi scientifici delle raccolte e di altre pubblicazioni inerenti il patrimonio culturale dei musei;

f) acquisizione di beni culturali per incrementare le raccolte dei musei di enti locali e di interesse regionale;

g) attività straordinarie di istituti e servizi culturali;

h) interventi a sostegno della costituzione, funzionamento e sviluppo di sistemi museali;

i) iniziative dirette della Regione;

j) progetti di formazione e aggiornamento del personale dei musei ai sensi della lettera j), comma 1 dell'art. 10.

2. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati assegnati.

## Art. 14.

*Controllo*

## 1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge:

a) per le spese correnti devono trasmettere all'assessorato regionale competente, entro il 30 ottobre del secondo anno successivo a quello dell'assegnazione del contributo, una dettagliata relazione sulle attività svolte e il rendiconto con la documentazione contabile delle spese sostenute;

b) per le spese di investimento devono trasmettere all'assessorato regionale competente, entro il 30 novembre del terzo anno successivo all'esercizio finanziario di assegnazione dei contributi, una dettagliata relazione sugli interventi realizzati e il rendiconto con la documentazione contabile delle spese sostenute.

2. Le funzioni di vigilanza, accertamento e controllo sono esercitate dagli uffici del settore musei e biblioteche ai quali compete vigilare sulla regolare esecuzione degli interventi in conformità con il piano triennale e i programmi annuali.

3. L'inadempimento di quanto previsto nel comma 1 comporta la decadenza dal diritto al contributo, che è notificata con decreto del dirigente del settore musei e biblioteche. All'ente o all'istituzione museale per il quale è intervenuta tale decadenza non potranno essere concessi altri contributi regionali nell'anno successivo alla data del provvedimento.

4. Se un museo, riconosciuto di interesse regionale chiude in via definitiva, tutte le attrezzature e i beni acquisiti con contributi regionali sono, con decreto dell'assessore ai musei e alle biblioteche, trasferiti e assegnati per l'esposizione al più vicino museo di ente locale.

5. I contributi revocati in applicazione della disposizione di cui al comma 3 sono riassegnati ai musei per i quali ricorrono i requisiti previsti dalla presente legge.

*Titolo VI*

## CONSULENZA E PARTECIPAZIONE

## Art. 15.

*Comitato regionale per i musei*

1. È istituito il comitato regionale per i musei con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Il comitato dura in carica tre anni ed è composto da:

- a) L'assessore regionale ai musei e biblioteche o suo delegato;
- b) Il dirigente *pro tempore* del settore musei e biblioteche;
- c) un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell'unione delle province italiane;
- d) un rappresentante designato dalla delegazione regionale dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia;
- e) da tre esperti di documentata e riconosciuta competenza nel settore di cui uno designato dall'assessore regionale ai musei e due dalla commissione consiliare competente in materia di cultura;
- f) dal direttore regionale del ministero per i beni e le attività culturali o suo delegato;
- g) dal rappresentante della conferenza episcopale regionale della Campania.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore musei e biblioteche designato dall'assessore al ramo.

4. Il comitato svolge compiti di consulenza tecnico-scientifica e in particolare:

- a) esprime pareri per la formulazione del piano triennale e del piano annuale degli interventi;
- b) formula proposte ed esprime pareri sui progetti per la costituzione di sistemi museali territoriali e tematici;
- c) esprime pareri su richiesta del presidente del comitato.

*Titolo VII*

## NORME FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

## Art. 16.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con legge di bilancio.

## Art. 17.

*Centri e strumenti di servizio*

1. Nei termini utili la giunta regionale su proposta dell'assessore competente predispone un provvedimento per la definizione di strumenti utili all'organizzazione dei servizi di catalogo, documentazione, manutenzione e restauro nonché alla promozione, al sensi della normativa vigente, delle necessarie forme di cooperazione con gli organi centrali e periferici del ministero per i beni e le attività culturali, le istituzioni competenti ad ogni livello ed altri soggetti pubblici e privati.

## Art. 18.

*Norma transitoria*

1. Sono abrogati gli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 3 gennaio 1983, n. 4.

2. In fase di prima applicazione il programma annuale di cui all'art. 11 è predisposto, limitatamente al primo anno, dalla giunta regionale entro novanta giorni dall'adozione del piano triennale, una volta acquisite le istanze dei musei in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.

3. Fino al momento in cui il comitato regionale dei musei di cui all'art. 14 non è operante, le funzioni dello stesso sono esercitate dal settore musei e biblioteche.

4. La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 4, relativa alla necessità del riconoscimento dello *status* di museo di interesse regionale per accedere ai contributi, per i musei già esistenti, sia di enti locali che di interesse locale, diventa operativa a decorrere dal terzo anno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

5. Il regolamento di attuazione della presente legge regionale è approvato dal consiglio regionale entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 23 febbraio 2005

BASSOLINO

05R0348

---

# RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

## ERRATA-CORRIGE

---

**Comunicato relativo alla legge regionale dell'8 febbraio 2005, n. 6: «Bilancio di competenza e di cassa 2005 - Bilancio pluriennale 2005/2007».** (Legge regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise - parte prima - n. 3 del 16 febbraio 2005). (*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 1° marzo 2005*).

La data della legge citata in epigrafe, riportata nella titolazione sia nel sommario a pag. 325 che all'interno del sopraindicato *Bollettino ufficiale* a pag. 342 - prima colonna -, deve correttamente intendersi:

«...8 febbraio 2005...»;

e non:

«...8 febbraio 2004...».

Come pubblicato per mero errore materiale avvenuto nella fase di stampa della legge medesima.

**05R0277**

---

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(G507046/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (\*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	(di cui spese di spedizione € 120,00) € <b>320,00</b>
Abbonamento semestrale	(di cui spese di spedizione € 60,00) € <b>185,00</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ <b>180,00</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 5 1 1 1 9 \*

€ 2,00